



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 172/10

di iniziativa del Consigliere G. MORRONE recante:

"" Integrazione e promozione della minoranza Romani"";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/09/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/09/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 26/07/2018

Testo del Provvedimento

P. L. 172/10[^] - Relazione pag. 3
Integrazione e promozione della minoranza Romani

P. L. 172/10[^] - Articolato pag. 10
Integrazione e promozione della minoranza Romani

Normativa citata

Costituzione della Repubblica italiana, art. 6 pag. 13

Comunicazione della Commissione europea - Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 pag. 14

Consiglio d'Europa - Carta europea delle lingue regionali o minoritarie pag. 35

Consiglio d'Europa - Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali pag. 49

Risoluzione del Parlamento europeo - Lingue europee a rischio di estinzione e diversità linguistica pag. 57

Normativa comparata

Emilia-Romagna - legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 pag. 65
Norme per l'inclusione sociale di ROM e CINTI

Toscana - legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 pag. 69
Interventi per i popoli rom e sinti

Piemonte - legge regionale 10 giugno 1993, n. 26 pag. 75
Interventi a favore della popolazione zingara

Lazio - legge regionale 24 Maggio 1985, n. 82 pag. 82
Norme in favore dei ROM


30.03.16
sh

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 172/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge regionale:

Integrazione e promozione della minoranza Romani

On.le Ing. Giuseppe Morrone

Consigliere Regionale Forza Italia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Morrone', is written below the printed name of the regional councillor.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 37291 del 30.03.16

Classificazione..... 02 05

Proposta di legge regionale per l'integrazione e la promozione della minoranza romani

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge intende essere uno schema di riferimento per la redazione di specifiche leggi regionali che tengano conto delle particolarità territoriali. Essa si basa infatti su considerazioni generali e trasversali circa la natura e i limiti delle leggi regionali in vigore o di recente abrogate, limiti che emergono dall'analisi degli esiti delle loro applicazioni.

Quanto proponiamo in questo documento è quindi soprattutto un metodo, una visione e un impianto testuale. Inoltre, questa proposta è in linea con una nostra proposta di legge, questa volta statale, per il riconoscimento della minoranza romani come minoranza linguistica storica¹, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

Una nuova proposta è giustificata solo se si fonda sull'insoddisfazione rispetto all'esistente. In Italia esiste un corpus abbastanza nutrito di leggi regionali sui rom, variamente denominati (rom, zingari, nomadi, seminomadi ecc.), che sono state varate soprattutto nella seconda metà degli anni '80 e che oggi cominciano a essere abrogate e talvolta sostituite con nuove norme: Lazio (1985)², Sardegna (1988)³, Emilia-Romagna (1988)⁴, Friuli Venezia Giulia (1988)⁵, Lombardia (1989)⁶, Veneto (1989)⁷, Umbria (1990)⁸, Piemonte (1993)⁹ Toscana (2000)¹⁰, Provincia autonoma di Trento (2009)¹¹. La vicinanza temporale tra tali leggi lascia immaginare una comune temperie ideologica alla base delle stesse, e in effetti l'analisi dei documenti conferma alcune costanti sia a livello di organizzazione testuale sia a livello di formulazione di contenuti.

La costante più significativa è certamente l'equivalenza (ora implicita ora esplicita) tra «cultura

Cfr. «Proposta di legge statale per il riconoscimento della lingua romani come minoranza linguistica storica». <http://www.fondazioneromani.eu/attivita/progetti/107-proposte-di-legge-per-il-riconoscimento-della-lin-romani%20%20>

² L.R. 24 maggio 1985, n. 82 («Norme in favore dei rom»).

³ L.R. 14 marzo 1988, n. 9 («Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi»).

L.R. 23 novembre 1988, n. 47 («Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna»). Legge ora sostituita da L.R. 16 luglio 2015 n. 11 («Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti»). <http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3400cbf755fc40efbd26d3dfea6d17e3>

L.R. 14 marzo 1988, n. 11 («Norme a tutela della cultura Rom nell'ambito del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»);

⁶ L.R. 22 dicembre 1989, n. 77 («Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"»). La legge è stata abrogata dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 8 luglio 2015, n. 20 («Legge di semplificazione 2015 -Ambiti istituzionale ed economico»).

⁷ L.R. 22 dicembre 1989, n. 54 («Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sintì»);

L.R. 27 aprile 1990, n. 32, («Misure per favorire l'inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale»); L.R. 10 giugno 1993, n. 26 («Interventi a favore della popolazione zingara»);

L.R. 12 gennaio 2000, n. 2 («Interventi per i popoli rom e sinti»);

L.P., 29 ottobre 2009, n. 12, («Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti nella provincia di Trento»).

rom» e «nomadismo». Questa equivalenza si lega a un'errata denominazione e rappresentazione etnica (quella riferibile all'idea che, per l'appunto, i rom siano una popolazione «nomade»)¹², che ha condizionato la stesura dei testi normativi e giustificato politiche differenziate, segreganti ed assistenzialistiche. Tale equivalenza ha portato infatti a ridurre in tali testi normativi la salvaguardia della cultura rom alla tutela del diritto al campo di sosta, solo in subordine incentivando le attività di artigianato tradizionale. A questa impostazione di fondo si aggiunga la mancanza di qualsiasi riferimento alla lingua romanès - *tout court* e *a fortiori* come elemento centrale della cultura rom¹³. Viene quindi da chiedersi cosa rimanga della cultura rom una volta archiviata la pratica del nomadismo.

Un'altra costante di rilievo di tutti questi testi legislativi regionali è la previsione della creazione, da parte della Giunta regionale, di una Consulta regionale con compiti di consultazione e previsione / messa in opera di progetti volti a favorire l'inclusione sociale dei rom¹⁴. Ora, quest'organo di consultazione e progettazione risulta essere composto da membri di nomina politica a opera della Giunta regionale stessa ed esclude sistematicamente la presenza della comunità scientifico-accademica (si parla genericamente, tutt'al più, di «esperti su problematiche dei nomadi», in ogni caso designati dalla Giunta regionale). Dato tale assetto, è evidente la mancanza di indipendenza e di terzietà di tale organo, cui si aggiunge la mancanza della valutazione scientifica *ex post* delle politiche attuate.

La conseguenza di queste distorsioni, mancanze e incomprensioni è che queste leggi, nel corso degli ultimi trentanni, non hanno portato ai risultati sperati. Hanno consentito sì l'attuazione di numerosi progetti, talvolta validi, ma non hanno generalmente portato a soluzioni durevoli, strutturali, sostenibili e trasferibili e quindi a un miglioramento della qualità della vita delle comunità romanès.

In altri termini, la confusione e la scarsa o deformata conoscenza della minoranza romanì (pochi e poco precisi sono i dati riguardanti, ad esempio: la numerosità delle varie comunità rom e sinte; il loro grado di vitalità e il livello di trasmissione linguistico-culturale al loro interno; l'archivio storico dei progetti sulle comunità romanès e la valutazione rigorosa delle politiche messe in atto) ha impedito una seria diagnosi delle problematiche interne ed esterne a tale minoranza.

Ed è più che ragionevole ritenere che, quando la diagnosi non è possibile o è imprecisa, la terapia difficilmente può portare a un miglioramento delle condizioni di esistenza della minoranza romanì, come del resto di qualsiasi comunità. Guardando retrospettivamente al corpus di leggi regionali sui

¹² Poco o per nulla fondata data la stanzialità della grande maggioranza della popolazione rom non solo in Italia, ma più ampiamente in Europa.

¹³ Fanno eccezione l'art. 11 della LR Toscana e l'art. 2 della LR della Lombardia, anche se neppure in tali articoli viene fatto cenno alcuno alla centralità della lingua nell'ambito dell'invocata istanza di protezione e salvaguardia della cultura rom.

¹⁴ In mancanza di una Consulta è la Giunta regionale che assolve direttamente a tali compiti.

rom, si ha l'impressione che esso abbia più che altro contribuito a cristallizzare un'idea (deformata) della minoranza romani rendendola viepiù opaca e impermeabile alla dialettica sociale e culturale:

- a) il mancato riconoscimento come minoranza linguistica storica ha contribuito a escludere la lingua romani da qualsiasi politica volta all'inclusione dei rom e a favorire l'alienazione culturale della minoranza romani;
- b) l'elaborazione di politiche differenziate e la costruzione dei campi, luoghi per loro stessa natura portatori di opacità, ha accentuato la separazione della minoranza romani nei confronti del tessuto socio-culturale circostante;
- e) la scarsa e troppo spesso dequalificata partecipazione civica dei rom ai processi decisionali ha comportato la loro deresponsabilizzazione e quindi, di fatto, la loro esclusione dai processi stessi.

A queste derive opacizzanti ed escludenti occorre contrapporre oggi un approccio conoscitivo e dialettico che può riassumersi nelle parole-chiave *riconoscimento, partecipazione, responsabilizzazione*:

a' e b') Per *riconoscimento* intendiamo il riconoscimento della personalità culturale della comunità romani, intesa non già come «comunità nomade» ma come «comunità linguistica di minoranza». Le politiche culturali devono oggi declinarsi principalmente nella direzione dello studio e della trasmissione del romanès alle nuove generazioni, affinché il patrimonio memoriale e narrativo della comunità contrasti la perdita d'identità foriera di disistima e, quindi, di devianza. Inoltre, lo studio del romanès (da intendersi come sistema linguistico unitario pur se articolato in diverse varianti), del suo lessico come della sua struttura, può contribuire a cogliere elementi non secondari della storia e della mentalità, della visione del mondo della comunità romani, e quindi a favorire la dialettica sociale, culturale e politica con e all'interno di essa. Inoltre, per *riconoscimento* intendiamo anche il superamento non solo del concetto segregante e opacizzante di «campo», ma anche di quello, recentemente proposto, di «microarea», quando quest'ultima sia appannaggio esclusivo della comunità romani e non generalizzato all'insieme della popolazione di un dato territorio bisognosa di alloggio.

e') Per *partecipazione* intendiamo una partecipazione attiva e qualificata dei rom nei vari processi consultivi e decisionali, laddove per «qualificata» si intende dotata di conoscenze-competenze professionali e requisiti morali. Questa partecipazione e il riconoscimento sopra indicato sono momenti di un unico movimento che si completa con la *responsabilizzazione* dei rom i quali diventano artefici del proprio destino e della difesa della propria identità nel pieno e aperto dialogo con il tessuto sociale e culturale del territorio in cui si trovano a vivere.

Alla luce di queste considerazioni, la nostra proposta di legge regionale è principalmente incentrata

sulla creazione di un *Osservatorio territoriale partecipativo* sulle e delle comunità romanès che venga a compensare tutti i deficit conoscitivi e di partecipazione sin qui evidenziati, attraverso la creazione di sinergie virtuose e strutturali tra la sfera della pubblica amministrazione, la comunità scientifica, la società civile, la minoranza romani. Tale Osservatorio non dovrà ripetere gli errori della Consulta regionale. Struttura indipendente, quindi non di nomina politica, dovrà riservare uno spazio importante ai rappresentanti sia della comunità scientifica sia della minoranza romani, attraverso il concetto di partecipazione attiva e qualificata da parte di questi ultimi. Inoltre dovrà non solo occuparsi di progettazione ma anche di valutazione delle politiche messe in opera, contribuendo così a un loro costante, sistematico monitoraggio, aggiornamento e miglioramento, anche grazie allo scambio di informazioni e buone pratiche con altri simili osservatori regionali. L'Osservatorio, infine, non dovrà avere la gestione diretta dei finanziamenti che saranno accantonati ai sensi di detta legge. Il portavoce del OTP - Osservatorio Territoriale Partecipativo - è il garante regionale dei diritti-doveri delle comunità romanès con ruolo e poteri definiti da questa legge per un'attività continua sia di vigilanza e di monitoraggio dei diritti fondamentali, sia di valutazione delle iniziative e dei progetti di interazione-integrazione culturale delle comunità romanès. Infine, la creazione dell'Osservatorio risponde a una forte e generalizzata domanda di memoria storica. Nella contemporaneità "globalizzata" quest'ultima appare ridotta in brandelli funzionali al sapere economico.

La memoria storica come fonte di conoscenza non è stata produttrice di sapienza: l'uomo, impegnato nelle sue guerre politiche, religiose, territoriali ha dimostrato di non aver imparato ad evitare ciò che nel passato lo ha penalizzato. Non è importante solo ciò che si ricorda o l'atto di ricordare in sé: il nodo fondamentale è il motivo consapevole che porta un uomo a porsi davanti al passato e alla storia, cercando di trarre da essa una strategia di comportamento per la vita nel futuro.

Senza memoria storica, una comunità, un popolo rischia di perdere e smarrire il significato e il senso profondo della propria identità culturale. Una data simbolica più di altre per ricordare le persecuzioni subite dalla minoranza romani: il 2 agosto del 1944 quando, in quella notte, oltre tremila persone rom internate nel "Zigeunerlager B III", un'intera sezione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, vennero sterminate tutte assieme nelle camere a gas e per giorni e giorni incenerite attraverso i forni crematori. Un'altra data segna la storia della minoranza romani: 8 aprile 1971, quando a Orpington - Chelsfield, nei pressi di Londra, si svolse il 1° Congresso Mondiale delle comunità romanès stabilendo la denominazione ufficiale "rom" per tutte le proprie comunità, il "romanès" per la lingua, la bandiera romani (una ruota indiana rossa su sfondo verde-azzurro) e l'inno nazionale *{Gelem Gelem* composto nel 1969 da Zarko Jovanovic). Il giorno 8 aprile divenne la giornata internazionale della popolazione romani.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “ Integrazione e promozione della minoranza Romani”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2	Promozione iniziative	C	A	5.000,00
6 c 1	Rimborso comp. OTP	C	P	8.000,00
6 c 2	Indennità Garante	C	P	6.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Per le ricorrenze del 2 agosto e dell’8 aprile di cui all’art. 2, si impegna la somma di Euro 2.500,00 per ogni giornata. Tali spese sono così suddivise:

- pubblicità giornali Euro 500,00;
- rinfresco per le Autorità presenti euro 1000,00;
- Corona per ricordare lo sterminio della minoranza romani ad Auschwitz Euro 500,00;
- riprese televisive Euro 500,00.

I componenti dell’OTP sono dieci, le sedute sono quattro, per ogni seduta ogni componente ha diritto a euro 200,00; moltiplicando le 4 sedute per il singolo rimborso si arriva ad Euro 800,00.

Per arrivare a 8.000,00 moltiplichiamo 800,00 per i componenti.

L’indennità che spetta al Garante è di Euro 6.000,00 ed è pari all’80% dell’indennità spettante al Difensore Civico.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Programma U.20.03 – capitolo U0700110101	-19.000,00			
Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.04	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Totale				57.000,00

Proposta di legge regionale per l'integrazione e la promozione della minoranza romani

Art. 1

Obiettivi generali

La Regione Calabria, ispirandosi ai principi di pluralismo contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana, e segnatamente all'art. 6 («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»); ispirandosi altresì alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) e alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) del Consiglio d'Europa e alla risoluzione 2013/2007 del Parlamento europeo sulle lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità linguistica (nota come «Rapport Alfonsi»); ispirandosi ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011 («Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020»), nell'ambito delle proprie competenze riconosce la comunità romani come minoranza linguistica e mette in opera opportune azioni volte alla sua integrazione e promozione nel territorio regionale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente legge, per «minoranza romani» si intende l'insieme di varietà sociolinguistiche, sufficientemente omogenee, proprio delle comunità romani: rom, sinte, kalè, manousches, romanichels e relativi sottogruppi eventualmente presenti nel territorio della Regione. La minoranza romani è riconosciuta quale gruppo linguisticoculturale unitario.

La **Regione Calabria** riconosce il giorno 2 agosto, data della «soluzione finale» con lo sterminio della minoranza romani ad Auschwitz, *Giorno del Porrajmos*, al fine di ricordare questa tragedia e le leggi razziali che la resero possibile, e promuove iniziative pubbliche per non dimenticare.

La **Regione Calabria** riconosce il giorno 8 aprile Giornata internazionale della popolazione romani e promuove iniziative pubbliche per alimentarne la conoscenza.

Art. 3

Istituzione e funzioni di un Osservatorio territoriale partecipativo

Al fine di promuovere l'integrazione della minoranza romani, la **Regione Calabria** istituisce un «Osservatorio territoriale partecipativo» (di seguito denominato «OTP») sulle e delle comunità romanés con le seguenti funzioni:

- a) effettuare studi di tipo quantitativo e qualitativo sulla natura e composizione della minoranza romani presente sul territorio regionale;
- b) effettuare analisi volte alla valutazione e al monitoraggio delle politiche attuate e in corso di attuazione intorno alla minoranza romani presente sul territorio regionale;
- e) fornire un supporto conoscitivo alla progettazione di azioni di promozione della minoranza romani presente sul territorio regionale, ai sensi della presente legge;
- d) realizzare, incoraggiare o supportare studi di tipo linguistico e culturale intorno alla comunità romani presente sul territorio regionale;
- e) realizzare, incoraggiare o supportare attività di formazione intorno alla comunità romani e per sviluppare la partecipazione attiva e qualificata dei membri di tale comunità;
- f) favorire la partecipazione attiva e qualificata delle comunità romani presenti nel territorio regionale alle attività politiche e amministrative delle istituzioni territoriali e locali, a quelle culturali e sociali di ogni tipo, per creare sinergia con la società civile;
- g) attuare azioni di proficuo scambio e confronto con analoghi Osservatori regionali o altri istituti di ricerca.

Art. 4**Struttura e composizione dell'Osservatorio territoriale partecipativo**

1. L'OTP è un organo di studi, ricerca e promozione formativa e sociale, avente natura tecnico/scientifica, di affiancamento e di consulenza e proposta agli organi politici della Regione. La nomina dei suoi componenti è effettuata dal dirigente competente per il settore sociale e culturale della Regione sulla base della valutazione oggettiva dei curricula, secondo parametri e criteri che stabiliscono a parità di punteggi:
 - a. la precedenza per qualità dei curricula;
 - b. la precedenza per la parità di genere;
 - e. la precedenza a favore dell'età più giovane.
2. L'OTP è composto da nove membri così distribuiti:
 - a. cinque membri del mondo accademico e della società civile di provata esperienza con le comunità romanès nell'ambito giuridico, sociologico, storico, pedagogico, linguistico, interculturale e della ricerca;
 - b. quattro membri delle comunità romani.

2/bis. L'OTP, nella sua prima adunanza, elegge un Presidente nel proprio seno.
3. L'OTP resta in carica per tre anni; l'assenza permanente per malattia, morte o dimissioni di uno dei componenti, comporta la riapertura del procedimento di nomina dei nuovi componenti che deve concludersi entro 60 giorni dall'accertamento dell'Assenza da parte del Presidente.
A far data dalla prima adunanza dell'OTP, il Presidente rimette al Garante, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulle attività dell'OTP.

Art. 5**Garante regionale per i diritti delle comunità romanés**

1. Il Consiglio regionale, a seguito di un bando, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono a parità di punteggi: la precedenza per la qualità dei curricula; la precedenza per la parità di genere; la precedenza a favore dell'età più giovane, nomina il Garante regionale per i diritti delle comunità romanés della Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 1. Il Garante resta in carica per n. 3 anni e può essere confermato per una sola volta.
 2. Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali, nonché di mediazione e di persuasione rispetto alle segnalazioni dell'OTP, anche in via informale. Riguardo i diritti/doveri violati o a rischio, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni e segnala ad esse il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti-doveri.
 3. Il Garante è scelto tra persone che assicurino indipendenza, terzietà e idoneità alla funzione, siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani e possiedano un'esperienza pluriennale in tale campo.
 4. Il Garante non può ricoprire cariche elettive, governative o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, imprenditoriale o libero professionale, né ricoprire incarichi di responsabilità in partiti politici o in organizzazioni non profit.
 5. Il Garante è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, condanna penale definitiva.
 6. Il Garante ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato
 7. Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio Regionale della **Regione Calabria** una relazione annuale sull'attività svolta dall'OTP dell'anno precedente, indicando la

natura degli interventi, gli esiti degli stessi, e le proposte per migliorare il processo di interazione integrazione culturale delle comunità romanés, nonché dei diritti fondamentali. La relazione annuale è altresì trasmessa a tutti i consigli comunali dei comuni della regione.

Art. 6

Indennità e rimborsi

1. Ai componenti dell'OTP sono corrisposti i rimborsi per le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni per un massimo di quattro sedute annue.
2. Al Garante regionale, oltre i rimborsi di cui al precedente comma, spetta un'indennità di carica pari a euro 6.000,00 annui.

Articolo 7

Norme organizzative e funzionali

È istituito presso la struttura organizzativa della Regione l'ufficio regionale dell'OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità romanés, presso il quale sono impiegati n. 03 dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il servizio dei suddetti dipendenti è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e svolgono la loro attività sotto la esclusiva autorità del Garante.


Articolo 8

Norma finanziaria

1 – Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio in corso in euro 19.000,00 si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018 della Regione Calabria, che viene ridotto del medesimo importo.

2 – La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 – 2018.

3- Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 19.000,00 annui, si provvede nei limiti delle risorse autonome disponibili sul Programma U. 12.04, mediante legge di approvazione del bilancio e la legge di stabilità finanziaria regionale di accompagnamento. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39 comma 10 del d. lgs n. 118/2011 con le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 32/2015.



.....

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al: 25-10-2016

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

.....

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.4.2011
COM(2011) 173 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020

1. MIGLIORARE LA SITUAZIONE DEI ROM: UN IMPERATIVO SOCIALE ED ECONOMICO PER L'UNIONE E I SUOI STATI MEMBRI

Molti dei 10-12 milioni di Rom¹ che abitano, secondo le stime, in Europa affrontano nella loro vita quotidiana pregiudizi, intolleranza, discriminazione ed esclusione sociale. Emarginati, vivono in pessime condizioni socioeconomiche. Si tratta di una situazione inaccettabile nell'Unione europea all'inizio del 21° secolo.

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva non lascia spazio alla persistente emarginazione economica e sociale di quella che è la principale minoranza in Europa. Occorre un'azione decisa, intrapresa sulla base di un dialogo attivo con i Rom, a livello sia nazionale che europeo. La responsabilità primaria in questo campo spetta alle autorità pubbliche, ma l'impresa non è facile: l'integrazione sociale ed economica dei Rom è un processo su due binari, che richiede un cambiamento di mentalità sia da parte della maggioranza della popolazione che da parte dei membri delle comunità Rom².

Prima di tutto, gli Stati membri devono garantire che i Rom non siano discriminati, bensì trattati come ogni altro cittadino dell'UE, con pari accesso a tutti i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, occorre intervenire per interrompere il circolo vizioso della povertà che si perpetua da una generazione all'altra. In numerosi Stati membri i Rom rappresentano una proporzione significativa e crescente della popolazione in età scolastica e di conseguenza della futura forza lavoro. I Rom sono una popolazione giovane: per il 35,7% sono di età inferiore a 15 anni, a fronte di una media del 15,7% per la popolazione complessiva dell'UE. L'età media è di 25 anni, mentre quella della popolazione UE è di 40 anni³. Alla grande maggioranza dei Rom in età lavorativa manca l'istruzione necessaria per trovare buoni posti di lavoro. Di conseguenza è cruciale investire nell'istruzione dei bambini Rom per consentire loro di potersi poi affermare nel mondo del lavoro. Negli Stati membri che presentano cospicue popolazioni Rom, questo ha già un impatto sull'economia: secondo le stime, in Bulgaria circa il 23% dei nuovi occupati sono Rom, in Romania circa il 21%⁴.

Un numero significativo di Rom che vivono nell'UE è rappresentato da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente. Oltre a subire le stesse dure condizioni di vita di molti cittadini dell'UE di origine Rom, essi devono far fronte ai problemi tipici degli immigrati provenienti da paesi non UE. Tali problemi sono affrontati nel contesto delle politiche dell'UE volte a favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle esigenze dei gruppi particolarmente vulnerabili⁵.

¹ Il termine Rom è usato nel presente testo, come in altri documenti politici del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, come termine generale riferito a gruppi di persone più o meno accomunate da alcune caratteristiche culturali, come Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano sedentari o meno; si stima che circa l'80% dei Rom sia sedentario (SEC(2010)400).

² COM(2010) 133, pag. 5.

³ Fundación Secretariado Gitano, *Health and the Roma community, analysis of the situation in Europe*, 2009. Lo studio esamina la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Grecia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia e la Spagna.

⁴ Banca mondiale, *Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, the Czech Republic, Romania and Serbia*, settembre 2010.

⁵ Una comunicazione su un'agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi è prevista per il 2011.

L'integrazione dei Rom non solo apporterà vantaggi sociali, ma produrrà anche benefici economici sia per le popolazioni Rom, sia per le comunità di cui fanno parte. Secondo una recente ricerca della Banca mondiale⁶, ad esempio, la piena integrazione dei Rom nel mercato del lavoro produrrebbe benefici economici stimati, per alcuni paesi, a circa 0,5 miliardi di euro annui. Una maggiore partecipazione dei Rom al mercato del lavoro migliorerebbe la produttività economica, ridurrebbe la spesa pubblica per l'assistenza sociale e aumenterebbe le entrate provenienti dalle imposte sul reddito. Secondo il medesimo studio della Banca mondiale, i benefici fiscali dell'integrazione dei Rom nel mercato del lavoro sono stimati a circa 175 milioni di euro annui per paese. Tutte queste importanti conseguenze economiche e finanziarie dell'integrazione dei Rom potrebbero a loro volta favorire un clima sociale di maggiore apertura alle popolazioni Rom e contribuire in tal modo alla loro rapida integrazione nelle comunità di cui fanno parte.

L'integrazione economica dei Rom contribuirà anche ad aumentare la coesione sociale e il rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e a eliminare le discriminazioni basate sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale o sull'appartenenza a una minoranza nazionale⁷.

L'UE ha presentato agli Stati membri varie proposte volte a promuovere l'integrazione sociale ed economica dei Rom, da ultimo nella sua comunicazione dell'aprile 2010⁸. La direttiva 2000/43/CE obbliga già gli Stati membri a garantire ai Rom (come a ogni altro cittadino dell'UE) un accesso non discriminatorio all'istruzione, all'occupazione, alla formazione professionale, all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale e all'alloggio. Un rigoroso monitoraggio dell'attuazione della direttiva può costituire un utile strumento per misurare l'integrazione dei Rom⁹.

Malgrado alcuni progressi conseguiti negli ultimi anni sia negli Stati membri che a livello dell'UE¹⁰, la situazione quotidiana della maggior parte dei Rom non registra cambiamenti di rilievo. Secondo quanto rilevato dalla task force della Commissione sui Rom¹¹, non esistono ancora misure che affrontino in modo energico e proporzionato i problemi sociali ed economici di gran parte della popolazione Rom nell'UE.

Per affrontare questa sfida, dato che il divieto di discriminazione non basta da solo a combattere l'esclusione sociale dei Rom, la Commissione invita le istituzioni dell'UE a sostenere il presente quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. Si tratta di un mezzo per completare e potenziare la legislazione e le politiche dell'UE in materia di uguaglianza affrontando a livello nazionale, regionale e locale, ma anche tramite il dialogo coi Rom e il coinvolgimento di questi ultimi, le esigenze specifiche dei Rom per quanto riguarda la parità di accesso all'occupazione, all'istruzione, all'alloggio e all'assistenza sanitaria.

⁶ Banca mondiale, *Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, the Czech Republic, Romania and Serbia*, settembre 2010.

⁷ Articolo 2 del trattato sull'Unione europea e articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁸ L'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa (COM (2010)133).

⁹ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2009). COM(2010) 133, sezione 2.

¹¹ La task force della Commissione sui Rom è stata istituita il 7 settembre 2010 per semplificare, valutare e analizzare l'uso (e l'efficacia) dei fondi dell'UE a favore dell'integrazione dei Rom da parte di tutti gli Stati membri e per individuare eventuali carenze nell'utilizzo di tali fondi.

Il quadro dell'UE mira a cambiare in modo tangibile le condizioni di vita della popolazione Rom. È la risposta che l'UE intende fornire ai problemi attuali, senza sostituire la responsabilità primaria degli Stati membri in materia. Con il presente quadro, la Commissione europea sollecita gli Stati membri, in proporzione all'entità della popolazione Rom che vive sui rispettivi territori¹² e tenendo conto dei loro diversi punti di partenza, ad adottare o sviluppare un'impostazione globale per l'integrazione dei Rom e a sostenere gli obiettivi illustrati qui di seguito.

2. LA NECESSITÀ DI UN'IMPOSTAZIONE MIRATA: UN QUADRO DELL'UE PER LE STRATEGIE NAZIONALI DI INTEGRAZIONE DEI ROM

Per conseguire progressi significativi nell'integrazione dei Rom, è giunto il momento di fare un passo avanti: garantire che le politiche di integrazione nazionali, regionali e locali **si concentrino sui Rom in modo chiaro e specifico** e affrontino le esigenze dei Rom con **misure esplicite** dirette a prevenire e compensare gli svantaggi che colpiscono tale popolazione. Un approccio mirato, nell'ambito della strategia generale di lotta contro la povertà e l'esclusione – che non escluda dal sostegno altri gruppi vulnerabili ed emarginati – è compatibile con il principio di non discriminazione, a livello sia nazionale che dell'UE. Il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica¹³. Alcuni Stati membri hanno già applicato con successo misure positive a favore dei Rom, ritenendo che le classiche misure di inclusione sociale non bastassero per affrontare le esigenze specifiche dei Rom¹⁴.

Per garantire l'attuazione di politiche efficaci negli Stati membri, la Commissione propone che vengano formulate **strategie nazionali di integrazione dei Rom** oppure, laddove esistono già, che vengano adeguate in modo da conseguire **gli obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom**, con interventi mirati e finanziamenti (nazionali, europei e altro) sufficienti a realizzarli. Propone inoltre soluzioni per combattere gli attuali ostacoli a un uso più efficace dei fondi dell'UE e getta le basi di un **solido meccanismo di monitoraggio** per garantire risultati concreti a favore dei Rom.

3. DICHIARARE L'AMBIZIONE DELL'UE: STABILIRE OBIETTIVI PER L'INTEGRAZIONE DEI ROM

Come dimostra l'analisi annuale della crescita della Commissione europea¹⁵, tanto gli Stati membri quanto l'UE devono impegnarsi a fondo per attuare la strategia Europa 2020 e per

¹² Le stime del Consiglio d'Europa sono illustrate sul sito http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp, e allegate alla presente comunicazione.

¹³ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio (GU L 180 del 19.7.2000).

¹⁴ Ad esempio, l'organizzazione locale britannica Traveller Education Support Services (TESS) mira specificamente a ottenere parità di accesso all'istruzione e risultati scolastici di pari livello per i bambini Traveller e Rom. L'organizzazione JOBS per il progetto sui Rom in Bulgaria offre assistenza ai Rom disoccupati e sostegno agli imprenditori. Altri esempi si trovano nella relazione della Commissione *Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU* (2010). Si veda inoltre lo studio della Commissione europea *International perspectives on positive action measures* (2009).

¹⁵ Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM (2011) 11).

raggiungere i suoi obiettivi principali, sostenuti da iniziative faro¹⁶. Per numerosi Stati membri, affrontare la situazione dei Rom in termini di occupazione, povertà e istruzione significa progredire verso gli obiettivi di Europa 2020 relativi all'occupazione, all'inclusione sociale e all'istruzione.

Gli obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom devono riguardare, in proporzione all'entità della popolazione Rom, **quattro settori cruciali: l'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio**. Le norme minime dovrebbero basarsi su indicatori comuni, comparabili e affidabili. È importante conseguire questi obiettivi per aiutare gli Stati membri a raggiungere i fini generali della strategia Europa 2020.

- **Accesso all'istruzione: fare in modo che tutti i bambini Rom completino almeno la scuola primaria**

La popolazione Rom ha livelli d'istruzioni molto più bassi del resto della popolazione, anche se la situazione varia da uno Stato membro all'altro¹⁷.

Poiché l'istruzione primaria è obbligatoria in tutti gli Stati membri, questi ultimi hanno il dovere di garantire che tale istruzione sia disponibile per tutti i bambini nell'età dell'obbligo scolastico. Secondo le migliori statistiche disponibili offerte dall'indagine sulle forze di lavoro del 2009¹⁸, in media il 97,5% dei bambini nell'UE completa l'istruzione primaria.

Le indagini indicano però che in alcuni Stati membri soltanto un numero limitato di bambini Rom completa l'istruzione primaria¹⁹. I bambini Rom tendono a essere troppo rappresentati nell'istruzione speciale e in scuole segregate. È necessario rafforzare i legami con le comunità tramite mediatori culturali/scolastici, chiese, associazioni o comunità religiose e tramite l'attiva partecipazione dei genitori dei bambini Rom, migliorare le competenze interculturali degli insegnanti, ridurre la segregazione e garantire il rispetto dell'obbligo di istruzione primaria. La Commissione prevede un'azione comune con il Consiglio d'Europa diretta a formare circa 1 000 mediatori in due anni. I mediatori possono fornire ai genitori informazioni e consigli sul funzionamento del sistema d'istruzione locale e aiutarli a fare in modo che i bambini superino la fase di transizione tra le varie fasi della carriera scolastica.

È ben noto che i bambini che rimangono esclusi dall'istruzione, entrano in ritardo nel sistema scolastico o lo abbandonano troppo presto sperimenteranno in seguito gravi difficoltà, dall'analfabetismo ai problemi di linguaggio al senso di esclusione e inadeguatezza. Di conseguenza, avranno maggiori difficoltà nell'accedere all'istruzione superiore e all'università o a ottenere un buon posto di lavoro. Si incoraggiano pertanto programmi diretti a offrire una seconda opportunità ai giovani che hanno abbandonato il sistema scolastico, compresi programmi esplicitamente destinati ai bambini Rom. Occorre inoltre sostenere la riforma dei programmi di formazione degli insegnanti ed elaborare metodi d'insegnamento innovativi. Per garantire che accedano alle scuole anche i bambini plurisvantaggiati occorre una cooperazione

¹⁶ Delle sette iniziative faro, le più rilevanti nel presente contesto sono la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "L'Unione dell'innovazione".

¹⁷ Soltanto il 10% circa dei Rom segue un'istruzione secondaria, secondo l'indagine 2008 dell'Open Society Institute (dati disponibili per sette Stati membri).

¹⁸ Indagine sulle forze di lavoro 2009 - <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/lfs>

¹⁹ Open Society Institute, *International Comparative Data Set on Roma Education*, 2008. I dati sull'istruzione primaria sono disponibili per sei Stati membri: Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia. La media ponderata per questi Stati membri è 42%.

tra più settori e programmi di sostegno adeguati. Il gruppo ad alto livello sull'alfabetizzazione e la campagna di alfabetizzazione che sta lanciando la Commissione come contributo all'iniziativa faro di Europa 2020 "Nuove competenze e nuovi posti di lavoro" metteranno in evidenza l'importanza della lotta contro l'analfabetismo tra bambini e adulti Rom.

La Commissione ha adottato una comunicazione sull'educazione e cura della prima infanzia²⁰, che ha evidenziato come i tassi di partecipazione dei bambini Rom siano notevolmente inferiori rispetto alla popolazione originaria, nonostante questi bambini presentino maggiori esigenze di sostegno. Un maggiore accesso a un'istruzione della prima infanzia di qualità e non segregativa può rivestire un ruolo fondamentale nel superamento dello svantaggio educativo dei bambini Rom, come evidenziato da azioni pilota sull'integrazione dei Rom attualmente in corso in alcuni Stati membri coi contributi del bilancio UE²¹.

Per tale motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i bambini Rom, sedentari o no, abbiano accesso a un'istruzione di qualità e non siano soggetti a discriminazioni o segregazioni. Come minimo, dovrebbero garantire che essi completino la scuola primaria. Dovrebbero inoltre allargare l'accesso a servizi di qualità in materia di istruzione e cura della prima infanzia e ridurre il numero di abbandoni precoci dell'istruzione secondaria, secondo la strategia Europa 2020. I giovani Rom dovrebbero essere fortemente incoraggiati a seguire anche un'istruzione secondaria e terziaria²².

- **Accesso all'occupazione: ridurre il divario in termini di occupazione tra i Rom e il resto della popolazione**

Tra gli obiettivi principali della strategia Europa 2020 figura il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75% per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni (attualmente il tasso medio dell'UE è del 68,8% circa²³). Dall'analisi annuale della crescita 2011 emerge che gli Stati membri stanno fissando nei programmi di riforma nazionali obiettivi in termini di occupazione in relazione ai quali potranno misurare i progressi compiuti. Le prove empiriche e le ricerche sulla situazione socioeconomica dei Rom evidenziano un notevole divario tra il tasso di occupazione dei Rom e quello del resto della popolazione.

La Banca mondiale ha constatato che i tassi di occupazione dei Rom (specialmente per le donne) sono nettamente inferiori a quelli della maggioranza della popolazione²⁴. Un'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali condotta in sette Stati membri mostra anch'essa notevoli divari e indica che i Rom si considerano fortemente discriminati nel settore dell'occupazione²⁵.

²⁰ COM(2011) 66.

²¹ Progetto pilota "Un buon inizio: migliorare l'accesso a servizi di qualità per i bambini Rom".

²² In questo contesto, si dovrebbe esaminare l'opportunità di ricorrere ad approcci innovativi come l'accesso all'apprendimento e all'acquisizione di competenze basate sulle TIC.

²³ COM (2011) 11, allegato 3, "Progetto di relazione comune sull'occupazione". Secondo l'indagine sulle forze di lavoro 2009, il tasso di disoccupazione nel 2009 era del 62,5% per le donne e del 75,8% per gli uomini:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_10

²⁴ Banca mondiale, op. cit.

²⁵ Agenzia per i diritti fondamentali, Inchiesta sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea, relazione con dati mirati, 2009.

Per tale motivo gli Stati membri dovrebbero garantire alla popolazione Rom un accesso pieno e non discriminatorio alla formazione professionale, al mercato del lavoro e a strumenti e iniziative per il lavoro autonomo. Occorre inoltre incoraggiare il microcredito e dedicare la debita attenzione, nel settore pubblico, all'assunzione di funzionari qualificati di minoranza Rom. I servizi pubblici per l'impiego possono rivolgersi ai Rom mediante servizi personalizzati e mediazione. Tutto ciò potrà attirare i Rom verso il mercato del lavoro aumentandone in tal modo il tasso di occupazione.

- **Accesso all'assistenza sanitaria: ridurre il divario tra i Rom e il resto della popolazione dal punto di vista della situazione sanitaria**

La speranza di vita alla nascita nell'UE è di 76 anni per gli uomini e 82 per le donne²⁶, ma per i Rom le stime sono inferiori di 10 anni²⁷. Inoltre, se il tasso di mortalità infantile nell'UE è di 4,3 per 1 000 nati vivi²⁸, è dimostrato che nelle comunità Rom esso è molto più elevato. Da una relazione del programma di sviluppo delle Nazioni Unite basata sullo studio di cinque paesi emerge che i tassi di mortalità infantile tra i Rom sono superiori di 2-6 volte a quelli della popolazione totale, a seconda del paese. Anche in altri paesi si riferiscono alti livelli di mortalità infantile nella comunità Rom²⁹.

Questa disparità riflette il divario generale in termini sanitari tra i Rom e il resto della popolazione, legato a sua volta alle cattive condizioni di vita, alla mancanza di campagne d'informazione mirate, al limitato accesso a cure sanitarie di qualità e all'esposizione a rischi sanitari più gravi. Nell'indagine dell'Agenzia per i diritti fondamentali, anche la discriminazione da parte del personale sanitario si configura come problema specifico dei Rom³⁰. Il 17% degli intervistati dichiarava di aver subito discriminazioni in tale contesto nei 12 mesi precedenti. L'uso di servizi di prevenzione tra i Rom è scarso e, secondo alcuni studi, più del 25% dei bambini Rom non ha ricevuto un ciclo completo di vaccinazioni³¹.

Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire ai Rom, specialmente ai bambini e alle donne, l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, e fornire loro cure preventive e servizi sociali dello stesso livello e alle stesse condizioni del resto della popolazione. Laddove possibile, i Rom qualificati dovrebbero essere coinvolti nei programmi sanitari destinati alle loro comunità.

- **Accesso all'alloggio e ai servizi essenziali: colmare il divario tra la percentuale dei Rom che ha accesso all'alloggio e ai servizi pubblici (come l'acqua, l'elettricità e il gas) e quella del resto della popolazione**

²⁶ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TSDPH100
²⁷ Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (COM (2009) 567 definitivo). Si veda anche Fundación Secretariado Gitano, op cit. e lo studio di Sepkowitz K, *Health of the World's Roma population*, 2006, basato sulla situazione nella Repubblica ceca, in Irlanda, in Slovacchia e in Bulgaria.

²⁸ Proporzioni tra il numero di bambini morti a un'età inferiore a un anno e il numero di nati vivi durante l'anno in esame. Dati Eurostat 2009:

²⁹ http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_minfind&lang=en

³⁰ UNDP, *The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap*, 2003. I paesi in questione sono Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria e Repubblica ceca. Commissione per la parità e i diritti dell'uomo, *Inequalities Experienced by Gypsy and Traveller Communities: A review*, 2009.

³¹ Agenzia per i diritti fondamentali, *Inchiesta sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea, relazione con dati mirati*, 2009.

³¹ Fundación Secretariado Gitano, op.cit. Si veda anche University of Sheffield, *The Health Status of Gypsies and Travellers in England*, 2004.

Una percentuale compresa tra il 72% e il 100% dei nuclei familiari dell'UE è collegata a una rete idrica pubblica³². La situazione dei Rom, però, è molto peggiore. Le loro condizioni abitative, spesso cattive, comprendono un accesso inadeguato a servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità o il gas e i Rom non sedentari spesso hanno difficoltà a trovare siti dotati di accesso alla rete idrica³³. Questo ha un effetto negativo sulla loro salute e sulla loro integrazione generale nella società.

Per tale motivo gli Stati membri dovrebbero promuovere un accesso non discriminatorio all'alloggio, incluse le abitazioni sociali. Gli interventi nel settore abitativo devono far parte di un approccio integrato comprendente, in particolare, l'istruzione, la sanità, l'assistenza sociale, l'occupazione e la sicurezza, nonché provvedimenti contro la segregazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre affrontare le esigenze specifiche dei Rom non sedentari (ad esempio permettere loro di accedere ad aree di sosta adeguate). Gli interventi dovrebbero essere realizzati attivamente con programmi mirati che coinvolgano autorità regionali e locali.

4. STRATEGIE NAZIONALI DI INTEGRAZIONE DEI ROM: UN CHIARO IMPEGNO POLITICO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Sulla base dell'esperienza compiuta dagli Stati membri, compresi quelli che hanno partecipato al Decennio Rom³⁴, la Commissione invita gli Stati membri ad allineare le loro strategie nazionali di integrazione dei Rom all'impostazione mirata definita sopra e a estendere il loro periodo di programmazione fino al 2020. Gli Stati membri che non dispongono ancora di strategie nazionali sui Rom sono invitati a fissare obiettivi analoghi, in proporzione all'entità della popolazione Rom che vive sui loro territori³⁵ e tenendo conto dei loro diversi punti di partenza e delle specificità di tali popolazioni.

Le strategie nazionali dovrebbero seguire un'impostazione mirata che contribuisca attivamente, in linea con i **principi di base comuni sull'inclusione dei Rom**³⁶, a integrare i Rom nella società e a eliminare la segregazione, laddove essa esiste. Dovrebbero inoltre

³² Dati Eurostat 2002: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-21032006-AP/EN/8-21032006-AP-EN.PDF

³³ Agenzia per i diritti fondamentali, "Le condizioni di alloggio dei rom e dei nomadi nell'Unione europea, relazione comparativa", 2009.

³⁴ Il Decennio per l'inclusione dei Rom 2005-2015 è un'iniziativa internazionale che riunisce governi, organizzazioni internazionali partner e la società civile, al fine di accelerare i progressi in direzione dell'inclusione dei Rom ed esaminare tali progressi in modo trasparente e quantificabile. Attualmente partecipano all'iniziativa dodici paesi: Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia, Spagna, nonché Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia. La Slovenia ha lo status di osservatore. Le organizzazioni internazionali partner dell'iniziativa sono Banca mondiale, OSI, PNUS, Consiglio d'Europa, Consiglio della Banca europea, OSCE, ERIO, ERTF, ERRC, UN-HABITAT, UNHCR e UNICEF.

³⁵ Si vedano le stime del Consiglio d'Europa sul sito http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp, allegate alla presente comunicazione.

³⁶ I dieci principi di base comuni sull'inclusione dei Rom sono stati presentati in occasione della prima riunione della piattaforma integrata per l'inclusione dei Rom, che ha avuto luogo il 24 aprile 2009, e sono stati allegati alle conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2009. Si tratta dei seguenti principi: 1) politiche costruttive, pragmatiche e non discriminatorie; 2) approccio mirato esplicito ma non esclusivo; 3) approccio interculturale; 4) mirare all'integrazione generale; 5) consapevolezza della dimensione di genere; 6) divulgazione di politiche basate su dati comprovati; 7) uso di strumenti dell'UE; 8) coinvolgimento degli enti regionali e locali; 9) coinvolgimento della società civile; 10) partecipazione attiva dei Rom.

collocarsi nel quadro generale della strategia Europa 2020 e contribuire a tale quadro, e di conseguenza essere **coerenti con i programmi di riforma nazionali**.

Nell'elaborare le strategie nazionali di integrazione dei Rom, gli Stati membri dovrebbero partire dalle seguenti impostazioni:

- stabilire **obiettivi nazionali** raggiungibili **per l'integrazione dei Rom**, allo scopo di colmare il divario tra i Rom e il resto della popolazione. Tali obiettivi dovrebbero riguardare, come minimo, i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, ossia l'istruzione, l'occupazione, la sanità e l'alloggio;
- individuare eventuali **microregioni svantaggiate o quartieri isolati** in cui vivono le comunità più svantaggiate, avvalendosi di indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (livelli d'istruzione molto bassi, disoccupazione a lungo termine e così via);
- stanziare **finanziamenti sufficienti a carico dei bilanci nazionali**, che saranno completati, se opportuno, da finanziamenti internazionali e dell'UE;
- istituire **metodi di monitoraggio efficaci** per valutare l'effetto delle misure di integrazione dei Rom e un meccanismo riveduto per l'adeguamento della strategia;
- concepire, realizzare e monitorare le strategie **in stretta cooperazione e basandosi su un dialogo ininterrotto con la società civile Rom e con le autorità regionali e locali**;
- nominare un **punto di contatto nazionale per la strategia nazionale di integrazione dei Rom** avente il potere di coordinare lo sviluppo e l'attuazione della strategia oppure, laddove opportuno, affidarsi alle opportune strutture amministrative già esistenti.

Gli Stati membri sono invitati a elaborare o rivedere le loro strategie nazionali di integrazione dei Rom e a presentarle alla Commissione entro la fine di dicembre del 2011. Nella primavera del 2012, prima della riunione annuale della piattaforma sui Rom, la Commissione valuterà le strategie nazionali e riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti.

5. OTTENERE RISULTATI CONCRETI PER LE POPOLAZIONI ROM

L'applicazione e il successo delle strategie nazionali di integrazione dei Rom dipenderanno in larga misura da uno stanziamento effettivo e sufficiente di risorse nazionali. I finanziamenti dell'UE da soli non possono certamente risolvere la situazione dei Rom, ma la Commissione rammenta che attualmente sono programmati **finanziamenti dell'UE fino a 26,5 miliardi di euro** per sostenere l'impegno degli Stati membri a favore dell'inclusione sociale, ivi comprese le iniziative di aiuto ai Rom³⁷.

³⁷ A titolo del Fondo sociale europeo, sono stati stanziati 9,6 miliardi di euro per il periodo 2007-2013 a favore di misure per l'integrazione socioeconomica delle persone meno favorite – tra cui i Rom emarginati - e 172 milioni di euro sono stati esplicitamente destinate ad azioni per l'integrazione dei Rom. Per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), più di 16,8 miliardi di euro sono destinati alle infrastrutture sociali.

Nell'aprile 2010 la Commissione³⁸ ha invitato gli Stati membri a garantire che gli strumenti finanziari dell'UE già in uso, in particolare i Fondi strutturali e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, fossero accessibili ai Rom. Tale impostazione è stata approvata dal Consiglio nel giugno 2010³⁹. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri non ricorre ancora in misura sufficiente ai fondi disponibili dell'UE per rispondere alle esigenze dei Rom.

Conseguire progressi nell'attuale periodo di programmazione (2007-2013)...

- Per colmare le carenze nello sviluppo di strategie adeguate e di misure efficaci per applicare tali strategie, laddove esistono, gli Stati membri sono invitati a modificare i loro programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al fine di sostenere meglio i progetti destinati ai Rom e di renderli conformi alle rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom.
- La Commissione esaminerà insieme agli Stati membri i cambiamenti apportati ai loro programmi operativi per rispondere a nuove esigenze, semplificare la realizzazione e accelerare l'attuazione delle priorità, ivi compreso il ricorso all'approccio integrato nel settore edilizio previsto dal regolamento modificato del Fondo europeo di sviluppo regionale⁴⁰. La Commissione analizzerà prontamente le richieste di modifica dei programmi collegate alle strategie nazionali di integrazione dei Rom.
- Esistono cospicui fondi di assistenza tecnica dell'UE a disposizione degli Stati membri (il 4% della dotazione complessiva di tutti i Fondi strutturali); alla fine del 2009 gli Stati membri avevano utilizzato in media soltanto il 31% delle dotazioni previste. Tali fondi andrebbero perduti se non fossero utilizzati. Nel formulare le strategie nazionali di integrazione dei Rom, gli Stati membri dovrebbero quindi ricorrere più ampiamente all'assistenza tecnica dell'UE⁴¹ per migliorare le loro capacità di gestione, monitoraggio e valutazione anche rispetto ai progetti destinati ai Rom. Tali strumenti potrebbero essere usati dagli Stati membri anche per ottenere consulenze tecniche di organizzazioni regionali, nazionali e internazionali negli interventi di preparazione, attuazione e monitoraggio.
- Per ovviare alle carenze di capacità, quali la mancanza di competenze e di capacità amministrative da parte delle autorità responsabili della gestione e la difficoltà di combinare diversi fondi per sostenere progetti integrati, la Commissione invita gli Stati membri a valutare la possibilità di affidare la gestione e l'attuazione di alcune parti dei loro programmi a istanze intermedie quali organizzazioni internazionali, enti regionali per lo sviluppo, chiese e organizzazioni o comunità religiose, nonché organizzazioni non governative,

³⁸ COM(2010) 133.

³⁹ Conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2010, 10058/10+COR 1.

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 29.5.2010). Il 9 febbraio 2011 la Commissione ha pubblicato una nota orientativa sull'attuazione degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate a titolo del FESR, approvata dal Comitato di coordinamento dei Fondi.

⁴¹ "Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013", SEC(2010) 360 (COM(2010) 110 definitivo). Secondo la relazione, gli Stati membri hanno utilizzato in media solo il 31% dei contributi a sostegno della preparazione, dell'attuazione e del monitoraggio della politica di coesione.

dotate di un'esperienza comprovata nell'integrazione dei Rom e di una solida conoscenza degli attori sul terreno⁴². A tale proposito, la rete del Comitato economico e sociale europeo potrebbe costituire uno strumento utile⁴³.

- Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare l'opportunità di ricorrere allo strumento europeo Progress di microfinanza⁴⁴, a titolo del quale sono disponibili in tutto 100 milioni di euro di finanziamenti per il periodo 2010-2013. Secondo la Commissione, tale importo può salire a più di 500 milioni di euro in microcrediti nei prossimi otto anni. Le comunità Rom sono uno dei gruppi destinatari dello strumento⁴⁵. Offrendo a tali comunità la possibilità di avviare attività produttive autonome sarebbe possibile motivare le persone a partecipare attivamente al lavoro regolare, ridurre la dipendenza dagli aiuti e ispirare le generazioni future.
- Nell'elaborare e nell'attuare le strategie di integrazione dei Rom, gli Stati membri sono incoraggiati a ricorrere all'iniziativa europea in materia di innovazione sociale che la Commissione intende varare nel 2011, come previsto dall'iniziativa faro "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Questa impostazione innovativa può contribuire a rendere più efficaci le politiche di inclusione sociale.

...e oltre il 2013

Poiché le strategie nazionali di integrazione dei Rom devono coprire il periodo 2011-2020, è importante utilizzare al meglio i finanziamenti che saranno disponibili a titolo del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), che stabilirà le modalità di sostegno degli obiettivi di Europa 2020 nell'ambito del futuro bilancio dell'UE.

Fin dal suo concepimento, la strategia Europa 2020 tiene conto della situazione della popolazione Rom⁴⁶. Azioni a sostegno dell'integrazione dei Rom saranno previste dagli opportuni strumenti finanziari dell'UE, in particolare i fondi della politica di coesione. Nell'elaborare le sue proposte per il futuro quadro normativo della politica di coesione, sulla base degli orientamenti presentati nella revisione del bilancio⁴⁷ e nelle conclusioni della quinta relazione sulla coesione, la Commissione cercherà di superare le eventuali barriere che impediscono oggi di usare in modo efficace i fondi della politica di coesione a favore dell'integrazione dei Rom.

Sarà importante assicurare che le priorità di investimento dei vari fondi utilizzabili nel settore dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà favoriscano l'attuazione dei programmi di

⁴² A norma degli articoli 42 e 43 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, relativi alle sovvenzioni globali (GU L 210 del 31.7.2006).

⁴³ Il Comitato economico e sociale europeo dispone di una rete di punti di contatto nazionali nella società civile organizzata tramite i comitati economici e sociali nazionali e organizzazioni analoghe.

⁴⁴ Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010.

⁴⁵ La Commissione sostiene già, ad esempio, il Kiútprogram, un progetto pilota su piccola scala destinato alle comunità Rom in Ungheria, che fornisce microprestiti di valore relativamente ridotto.

⁴⁶ Gli orientamenti integrati sulle politiche economiche e le politiche dell'occupazione (n. 10) contengono un riferimento esplicito ai Rom. Inoltre, l'iniziativa faro "Piattaforma contro la povertà e l'esclusione sociale" indica come affrontare l'integrazione dei Rom nell'ambito della politica generale di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Altri orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione promuovono l'accesso all'occupazione in modo tale da favorire l'integrazione socioeconomica della popolazione Rom.

⁴⁷ Revisione del bilancio dell'Unione europea (COM(2010) 700 definitivo).

riforma nazionali e delle strategie nazionali di integrazione dei Rom, e che stabiliscano le condizioni necessarie per un sostegno efficace e orientato ai risultati, compresa una migliore valutazione. Sarà inoltre valutata la possibilità di ricorrere a incentivi positivi per sanare le ineguaglianze. Al contempo, la semplificazione delle procedure a vantaggio degli utenti del programma sarà uno degli elementi principali che la Commissione prenderà in considerazione nell'elaborare le future proposte: si tratta di un aspetto essenziale per i progetti che riguardano le esigenze dei Rom.

6. PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE DEI ROM ANCHE AL DI FUORI DELL'UE: LA SITUAZIONE SPECIFICA DEI PAESI DELL'ALLARGAMENTO

La strategia di allargamento della Commissione⁴⁸ ha evidenziato la situazione precaria di molte comunità Rom nei Balcani occidentali e in Turchia, che contano, secondo le stime del Consiglio d'Europa, 3,8 milioni di persone.

Nei paesi dell'allargamento i Rom hanno problemi analoghi o addirittura più gravi dei Rom che vivono in molti Stati membri dell'UE: esclusione sociale, segregazione ed emarginazione con la conseguente mancanza di istruzione, disoccupazione cronica, accesso limitato all'assistenza sanitaria, agli alloggi e ai servizi essenziali, povertà diffusa. Inoltre, a causa delle guerre scoppiate nella regione dei Balcani, molte famiglie Rom sono state costrette a sfollare in altri paesi della regione o in Europa occidentale. In Turchia, gran parte degli svariati gruppi Rom soffre di esclusione sociale a più livelli.

L'esperienza tratta dalle passate adesioni indica come la promozione dell'inclusione dei Rom richieda un accentuato impegno politico, lo stanziamento di risorse adeguate a titolo dei bilanci nazionali, un migliore coordinamento con i donatori interessati, una valutazione sistematica e un monitoraggio rafforzato. Gli obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom sono di pari rilevanza per questi paesi, le cui strategie nazionali di integrazione dei Rom e i relativi piani d'azione (elaborati nella maggior parte dei casi nel quadro del Decennio per l'inclusione dei Rom 2005-2015) dovrebbero quindi essere riveduti secondo tali obiettivi. La Turchia deve ancora adottare un quadro nazionale per l'inclusione dei Rom.

La Commissione è determinata a sostenere, a livello regionale e nazionale, l'impegno profuso da tali paesi per aumentare l'inclusione sociale ed economica dei Rom, nei seguenti modi:

- migliorando l'elargizione di aiuti a titolo dello strumento di assistenza preadesione al fine di una programmazione nazionale e multibeneficiari strategica e orientata ai risultati, incentrata su un approccio settoriale di sviluppo sociale. La Commissione sta attuando o pianificando progetti per un valore totale di più di 50 milioni di euro, di cui potrebbero beneficiare esclusivamente o parzialmente anche le comunità Rom;
- aumentando il coinvolgimento della società civile mediante la promozione di un dialogo istituzionalizzato coi rappresentanti dei Rom, affinché questi partecipino e assumano responsabilità nella formulazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche a livello regionale, nazionale e locale;

⁴⁸ Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2010-2011 (COM(2010) 660 definitivo).

- controllando attentamente i progressi conseguiti da ciascun paese riguardo alla situazione economica e sociale dei Rom e presentando ogni anno le relative conclusioni nella relazione sull'avanzamento dell'allargamento.

7. RESPONSABILIZZARE LA SOCIETÀ CIVILE: POTENZIARE IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA EUROPEA PER L'INCLUSIONE DEI ROM

La piattaforma europea per l'inclusione dei Rom⁴⁹ costituisce un utile forum per la discussione e l'azione concertata di tutte le parti interessate: istituzioni dell'UE, governi nazionali, organizzazioni internazionali, mondo accademico e rappresentanti della società civile Rom. La piattaforma ha contribuito notevolmente a rendere le politiche europee e nazionali più sensibili alle esigenze dei Rom.

La Commissione è determinata a svolgere un ruolo più accentuato nell'ambito della piattaforma e a potenziarne le funzioni, basandosi sull'esperienza acquisita e collegando la sua attività ai quattro settori prioritari delle strategie nazionali di integrazione dei Rom.

La piattaforma dovrebbe offrire alle parti interessate, specialmente ai rappresentanti delle comunità Rom, l'opportunità di svolgere un ruolo nell'ambito del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. Così potenziata, la piattaforma può aiutare gli Stati membri a individuare le risposte politiche adeguate, tramite lo scambio di buone pratiche e l'esame delle strategie delle organizzazioni internazionali esperte nella promozione dell'inclusione dei Rom. Potrà inoltre fornire alla Commissione informazioni sui risultati degli sforzi compiuti a livello nazionale tramite la voce della società civile Rom.

8. MISURARE I PROGRESSI COMPIUTI: STABILIRE UN SOLIDO SISTEMA DI MONITORAGGIO

Attualmente è difficile ottenere dati precisi, dettagliati e completi sulla situazione dei Rom negli Stati membri e identificare le misure concretamente applicate per combattere l'emarginazione e la discriminazione dei Rom, e risulta impossibile valutare se tali misure abbiano prodotto i risultati previsti. È pertanto essenziale raccogliere dati affidabili.

Per tale motivo occorre istituire un **solido meccanismo di monitoraggio** dotato di parametri chiari, tale da garantire che i risultati tangibili siano misurati, che i fondi destinati all'integrazione dei Rom abbiano raggiunto i beneficiari finali, che si stia avanzando verso gli obiettivi d'integrazione dei Rom e che siano state applicate strategie nazionali a favore di tale integrazione.

La Commissione **riferirà ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio** sui progressi compiuti per l'integrazione della popolazione Rom negli Stati membri e per il conseguimento degli obiettivi.

⁴⁹ La piattaforma si è riunita per la prima volta nel 2009, in seguito alle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'8 dicembre 2008, che invitavano la Commissione a "organizzare lo scambio di buone pratiche e di esperienze tra gli Stati membri nel settore dell'inclusione dei Rom, a fornire un sostegno in materia di analisi e a stimolare la collaborazione tra tutte le parti interessate alle questioni relative ai Rom, comprese le loro organizzazioni rappresentative, nell'ambito di una piattaforma europea integrata" (conclusioni del Consiglio Affari generali, 15976/1/08 REV 1).

Per svolgere questo compito la Commissione si baserà sul progetto pilota di indagine sulle famiglie Rom condotto dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite in collaborazione, soprattutto, con la Banca mondiale e con l'Agenzia per i diritti fondamentali⁵⁰. La Commissione invita l'Agenzia a estendere l'indagine sui Rom a tutti gli Stati membri e a svolgerla periodicamente, per misurare i progressi compiuti sul terreno. L'Agenzia, in collaborazione con altri organismi interessati quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, raccoglierà dati sulla situazione dei Rom per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio. I dati saranno raccolti anche tramite ricerche specifiche finanziate dal programma di scienze socioeconomiche e di scienze umane del Settimo programma quadro. Nel corso di questo processo, la Commissione, l'Agenzia per i diritti fondamentali e gli altri organi dell'UE rispetteranno, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.

La Commissione terrà conto anche delle azioni in corso nell'ambito del metodo di coordinamento aperto nel settore delle politiche sociali e di altri contributi degli Stati membri basati sui rispettivi sistemi di monitoraggio dell'integrazione dei Rom. Il controllo approfondito dell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom svolto dagli Stati membri e dalle parti interessate è un metodo appropriato per aumentare la trasparenza e la responsabilità e garantire in tal modo la massima efficacia delle azioni di integrazione dei Rom.

I programmi di riforma nazionali, insieme con il processo di monitoraggio e di valutazione inter pares della strategia Europa 2020, dovrebbero costituire un'ulteriore fonte di informazioni per valutare i progressi compiuti e fornire orientamenti agli Stati membri.

Per ottenere dati utili sul lungo termine, la Commissione favorirà inoltre la cooperazione tra gli uffici statistici nazionali ed Eurostat, in modo da poter individuare innanzitutto metodi di mappatura delle microregioni meno sviluppate dell'UE, in cui vivono i gruppi più emarginati, specialmente Rom. Questa impostazione territoriale di raccolta dei dati ha una rilevanza diretta per la lotta contro la povertà e l'emarginazione dei Rom. Inoltre, l'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe collaborare con gli Stati membri per sviluppare metodi di monitoraggio che possano fornire analisi comparative della situazione dei Rom in tutta Europa.

9. CONCLUSIONE: 10 ANNI PER CAMBIARE LE COSE

Il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom offre l'opportunità di unire le forze a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) e con tutte le parti interessate, compresi i Rom, per risolvere uno dei più gravi problemi sociali in Europa: mettere fine, cioè, all'esclusione dei Rom. Si tratta di un quadro complementare alle normative e alle politiche UE già esistenti nei settori del divieto di discriminazione, dei diritti fondamentali, della libera circolazione delle persone e dei diritti dei minori⁵¹. Tale quadro stabilisce gli obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom da conseguire a livello nazionale, regionale e locale. Questi

⁵⁰ Indagine PNUS, cofinanziata dalla DG REGIO e condotta in collaborazione con la DG REGIO, l'Agenzia per i diritti fondamentali, la Banca mondiale e l'OSI nella primavera 2011 (risultati pubblicati in autunno). L'indagine è stata condotta in 11 Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Francia, Italia, Spagna e Portogallo).

⁵¹ Programma UE per i diritti dei minori (COM(2011) 60 definitivo).

ambiziosi obiettivi potranno essere raggiunti solo in presenza di un chiaro impegno da parte degli Stati membri e delle autorità nazionali, regionali e locali, con il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile Rom.

La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo ad approvare il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. Da oltre un decennio le istituzioni dell'UE sollecitano regolarmente gli Stati membri e i paesi candidati ad aumentare l'integrazione sociale ed economica dei Rom; è ora di passare dalle buone intenzioni ad azioni più concrete.

Allegato — Tabella elaborata in base ai dati del Consiglio d'Europa (http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp)

Dati tratti da un documento redatto dalla divisione "Rom e Travellers" del Consiglio d'Europa							
Paesi europei (Stati membri dell'UE)	Popolazione totale nel paese (luglio 2009)	Numero ufficiale (ultimo censimento)	Stima minima	Stima massima	Stima media	% della popolazione totale (in base alle medie)	Aggiornamento
<i>Austria</i>	8.205.533	Nessun dato disponibile	20.000	30.000	25.000	0,30%	14/09/2010
<i>Belgio</i>	10.414.336	Nessun dato disponibile	20.000	40.000	30.000	0,29%	14/09/2010
<i>Bulgaria</i>	7.262.675	370 908 (2001)	700.000	800.000	750.000	10,33%	14/09/2010
<i>Cipro</i>	792.604	560 (1960)	1.000	1.500	1.250	0,16%	3/08/2009
<i>Repubblica ceca</i>	10.220.911	11 718 (2001)	150.000	250.000	200.000	1,96%	14/09/2010
<i>Danimarca</i>	5.484.723	Nessun dato disponibile	1.000	10.000	5.500	0,10%	3/08/2009
<i>Estonia</i>	1.307.605	584 (2009)	1.000	1.500	1.250	0,10%	3/08/2009
<i>Finlandia</i>	5.244.749	Nessun dato disponibile	10.000	12.000	11.000	0,21%	3/08/2009
<i>Francia</i>	64.057.790	Nessun dato disponibile	300.000	500.000	400.000	0,62%	14/09/2010
<i>Germania</i>	82.400.996	Nessun dato disponibile	70.000	140.000	105.000	0,13%	14/09/2010

<i>Grecia</i>	10.722.816	Nessun dato disponibile	180.000	350.000	265.000	2,47%	14/09/2010
<i>Ungheria</i>	9.930.915	190 046 (2001)	400.000	1.000.000	700.000	7,05%	14/09/2010
<i>Irlanda</i>	4.156.119	22 435 (2006)	32.000	43.000	37.500	0,90%	14/09/2010
<i>Italia</i>	59.619.290	Nessun dato disponibile	110.000	170.000	140.000	0,23%	14/09/2010
<i>Lettonia</i>	2.245.423	8 205 (2000)	13.000	16.000	14.500	0,65%	3/08/2009
<i>Lituania</i>	3.565.205	2 571 (2001)	2.000	4.000	3.000	0,08%	3/08/2009
<i>Lussemburgo</i>	486.006	Nessun dato disponibile	100	500	300	0,06%	3/08/2009
<i>Malta</i>	403.532	Nessun dato disponibile	0	0	0	0,00%	3/08/2009
<i>Paesi bassi</i>	16.645.313	Nessun dato disponibile	32.000	48.000	40.000	0,24%	14/09/2010
<i>Polonia</i>	38.500.696	12 731(2002)	15.000	60.000	37.500	0,10%	14/09/2010
<i>Portogallo</i>	10.676.910	Nessun dato disponibile	40.000	70.000	55.000	0,52%	14/09/2010
<i>Romania</i>	22.246.862	535 140 (2002)	1.200.000	2.500.000	1.850.000	8,32%	14/09/2010
<i>Repubblica slovacca</i>	5.455.407	89 920 (2001)	400.000	600.000	500.000	9,17%	14/09/2010
<i>Slovenia</i>	2.007.711	3 246 (2002)	7.000	10.000	8.500	0,42%	3/08/2009
<i>Spagna</i>	46.157.822	Nessun dato disponibile	650.000	800.000	725.000	1,57%	14/09/2010

<i>Svezia</i>	9.276.509	Nessun dato disponibile	35.000	50.000	42.500	0,46%	14/09/2010
<i>Regno Unito</i>	60.943.912	Nessun dato disponibile	150.000	300.000	225.000	0,37%	14/09/2010
Totale nell'UE					6.172.800	1,73%	
(Paesi non UE)							
<i>Albania</i>	3.619.778	1261 (2001)	80.000	150.000	115.000	3,18%	14/09/2010
<i>Andorra</i>	72.413	Nessun dato disponibile	0	0	0	0,00%	3/08/2009
<i>Armenia</i>	2.968.586	Nessun dato disponibile	2.000	2.000	2.000	0,07%	3/08/2009
<i>Azerbaijan</i>	8.177.717	Nessun dato disponibile	2.000	2.000	2.000	0,02%	3/08/2009
<i>Bielorussia</i>	9.685.768	Nessun dato disponibile	10.000	70.000	40.000	0,41%	14/09/2010
<i>Bosnia Erzegovina</i>	4.590.310	8 864 (1991)	40.000	60.000	50.000	1,09%	14/09/2010
<i>Croazia</i>	4.491.543	9 463 (2001)	30.000	40.000	35.000	0,78%	14/09/2010
<i>Georgia</i>	4.630.841	1 744 (1989)	2.000	2.500	2.250	0,05%	3/08/2009
<i>Islanda</i>	304.367	Nessun dato disponibile	0	0	0	0,00%	3/08/2009

<i>Kosovo*</i>	2.542.711	45 745 (1991)	25.000	50.000	37.500	1,47%	14/09/2010
<i>Liechtenstein</i>	34.498	Nessun dato disponibile	0	0	0	0,00%	3/08/2009
<i>Ex repubblica iugoslava di Macedonia</i>	2.061.315	53 879 (2002)	135.500	260.000	197.750	9,59%	14/09/2010
<i>Moldova</i>	4.324.450	12 280 (2004)	15.000	200.000	107.500	2,49%	14/09/2010
<i>Monaco</i>	32.796	Nessun dato disponibile	0	0	0	0,00%	3/08/2009
<i>Montenegro</i>	678.177	2 826 (2003)	15.000	25.000	20.000	2,95%	14/09/2010
<i>Norvegia</i>	4.644.457	Nessun dato disponibile	4.500	15.700	10.100	0,22%	3/08/2009
<i>Federazione russa</i>	140.702.094	182 617 (2002)	450.000	1.200.000	825.000	0,59%	14/09/2010
<i>San Marino</i>	29.973	Nessun dato disponibile	0	0	0	0,00%	3/08/2009
<i>Serbia (escluso Kosovo)</i>	7.334.935	108 193 (2002)	400.000	800.000	600.000	8,18%	14/09/2010
<i>Svizzera</i>	7.581.520	Nessun dato disponibile	25.000	35.000	30.000	0,40%	14/09/2010
<i>Turchia</i>	71.892.807	4 656 (1945)	500.000	5.000.000	2.750.000	3,83%	14/09/2010
<i>Ucraina</i>	45.994.287	47 917 (2001)	120.000	400.000	260.000	0,57%	14/09/2010
<i>Totale non UE</i>					5.084.100	1,63%	

Totale in Europa					11.256.900		
-------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

* ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Serie dei Trattati Europei - n° 148

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Strasburgo, 5 novembre 1992

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

considerato che il Consiglio d'Europa ha lo scopo di attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio,

considerato che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa,

considerato che il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa,

tenuto conto del lavoro effettuato nell'ambito della CSCE, segnatamente dell'Atto finale di Helsinki del 1975 e del documento della riunione di Copenhagen del 1990,

sottolineato il valore dell'interculturalità e del plurilinguismo e considerato che il promovimento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle,

coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale,

tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi d'Europa,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I – posizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

Ai sensi della presente Carta:

a per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

- i usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e
- ii diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;

questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;

- b per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l'area geografica nella quale tale lingua è l'espressione di un numero di persone tale da giustificare l'adozione di differenti misure di protezione e di promovimento previste dalla presente Carta;
- c per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare di quest'ultimo.

Articolo 2 – Impegni

- 1 Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dell'articolo 1.
- 2 Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, conformemente all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Articolo 3 – Modalità

- 1 Ogni Stato contraente deve specificare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2 paragrafo 2.
- 2 Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento successivo che accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta, che non era stato specificato nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse in tutto o parte del suo territorio.
- 3 Gli impegni previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e hanno gli stessi effetti a decorrere dalla data della loro notifica.

Articolo 4 – Statuti attuali di protezione

- 1 Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata quale limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.
- 2 Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che disciplinano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti a minoranze, che esistono già in una Parte o sono previste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Articolo 5 – Obblighi esistenti

Nella presente Carta nulla può implicare il diritto di intraprendere un'attività qualunque o di compiere un'azione qualunque contrarie agli scopi della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi sanciti dal diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati.

Articolo 6 – Informazione

Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

Parte II – Obiettivi e principi perseguiti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1**Articolo 7 – Obiettivi e principi**

- 1 In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori in cui tali lingue sono usate e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:
 - a il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quale espressione della ricchezza culturale;
 - b il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino il promovimento di tale lingua regionale o minoritaria;
 - c la necessità di un'azione risoluta per promuovere le lingue regionali o minoritarie al fine di salvarle;
 - d la facilitazione e/o l'incoraggiamento all'uso orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
 - e il mantenimento e lo sviluppo di relazioni, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, fra i gruppi che usano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua usata in una forma identica o simile, come pure l'instaurarsi di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che usano lingue diverse;
 - f la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti gli stadi appropriati;
 - g la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell'area in cui tale lingua è usata, di apprendere se essi lo desiderano;
 - h il promovimento degli studi e della ricerca sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o negli istituti equivalenti;
 - i il promovimento delle forme appropriate di scambi sopranazionali, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in una forma identica o simile in due o più Stati.

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

- 2 Le Parti si impegnano a eliminare, se non l'hanno ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l'uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest'ultima. L'adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere l'uguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.
- 3 Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell'educazione e della formazione impartite nel Paese, e a esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.
- 4 Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le Parti si impegnano a considerare i bisogni e i desideri espressi dai gruppi che usano tali lingue. Esse sono esortate a istituire, se del caso, organi incaricati di consigliare le autorità in merito a tutte le questioni inerenti alle lingue regionali o minoritarie.
- 5 Le Parti si impegnano ad applicare, *mutatis mutandis*, alle lingue non territoriali i principi enunciati ai paragrafi 1–4 succitati. Tuttavia per tali lingue la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione.

Parte III – Misure a favore dell'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell'articolo 2 paragrafo 2

Articolo 8 – Insegnamento

- 1 In materia di insegnamento, le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale queste lingue sono usate, secondo la realtà di ciascuna lingua e senza pregiudicare l'insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato:
 - a
 - i a garantire l'educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii a garantire una parte notevole dell'educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i e ii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente; oppure
 - iv se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione prescolastica, a favorire e/o promuovere l'applicazione delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati;
 - b
 - i a garantire l'insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii a garantire una parte notevole dell'insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii a prevedere, nell'ambito dell'educazione primaria, che l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione sia parte integrante del curriculum; oppure

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

-
- iv ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente;
 - c
 - i a garantire l'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii a garantire una parte notevole dell'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii a prevedere, nell'ambito dell'educazione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie quale parte integrante del curriculum; oppure
 - iv ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
 - d
 - i a garantire l'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii a garantire una parte notevole dell'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii a prevedere, nell'ambito dell'educazione tecnica e professionale, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione quale parte integrante del curriculum; oppure
 - iv ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
 - e
 - i a prevedere l'insegnamento universitario e altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii a prevedere lo studio di tali lingue quali discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure
 - iii qualora i capoversi i e ii non possano essere applicati, dato il ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di insegnamento superiore, a promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università o in altri istituti di insegnamento superiore;
 - f
 - i ad adottare disposizioni affinché i corsi di educazione per gli adulti o i corsi di educazione permanente siano impartiti interamente o parzialmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii a proporre tali lingue quali discipline dell'educazione per gli adulti e dell'educazione permanente; oppure
 - iii se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione degli adulti, a favorire e/o promuovere l'insegnamento di tali lingue nell'ambito dell'educazione degli adulti e dell'educazione permanente;
 - g ad adottare disposizioni per garantire l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l'espressione;

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

- h a garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria all'applicazione dei paragrafi tra a e g accettati dalla Parte;
 - i ad istituire uno o più organo(i) di controllo incaricato(i) di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell'istituzione e nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.
- 2 In materia di insegnamento e per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, promuovere o istituire, qualora il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell'insegnamento.

Articolo 9 – Giustizia

- 1 Le Parti si impegnano, per quanto concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specificate qui di seguito, secondo la realtà di ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:
- a nelle procedure penali:
 - i a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
 - ii a garantire all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o
 - iii a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
 - iv a stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria,

se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati;
 - b nelle procedure civili:
 - i a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
 - ii a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
 - iii a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie,

se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
 - c nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa;
 - i a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

- ii a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
 - iii a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie,

se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
 - d ad adottare misure affinché l'applicazione dei capoversi i e iii dei paragrafi b e c succitati e l'impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati.
- 2 Le Parti si impegnano:
- a a non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure
 - b a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell'atto da colui che lo fa valere; oppure
 - c a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria.
- 3 Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti.

Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici

- 1 Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato, nelle quali risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti si impegnano, entro limiti ragionevoli e possibili:
- a
 - i a vegliare affinché tali autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii a vegliare affinché gli agenti in contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue; oppure
 - iii a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in tali lingue; oppure
 - iv a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure
 - v a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano esibire validamente un documento redatto in tali lingue;
 - b a mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui;

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

-
- c a permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.
- 2 Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o promuovere:
 - a l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito dell'amministrazione regionale o locale;
 - b la possibilità per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
 - c la pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
 - d la pubblicazione da parte delle collettività locali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
 - e l'uso da parte delle collettività regionali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
 - f l'uso da parte delle collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
 - g l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.
 - 3 Per quanto concerne i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per conto di queste ultime, le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro limiti ragionevoli e possibili:
 - a a vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della prestazione di servizio; oppure
 - b a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda e di ricevere una risposta in tali lingue; oppure
 - c a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda in tali lingue.
 - 4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 accettate dalle Parti, esse si impegnano ad adottare una o più misure seguenti:
 - a la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste;
 - b il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici in numero sufficiente;
 - c la soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tale lingua è usata.

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

- 5 Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.

Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa

- 1 Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo, rispettando i principi d'indipendenza e di autonomia dei media:
- a nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una missione di servizio pubblico:
 - i a garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii ad adottare disposizioni adeguate affinché le emittenti diffondano programmi nelle lingue regionali o minoritarie;
 - b
 - i a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici nelle lingue regionali o minoritarie;
 - c
 - i a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una rete televisiva nelle lingue regionali e minoritarie; oppure
 - ii a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
 - d a promuovere e/o facilitare la produzione e l'emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
 - e
 - i a promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii a promuovere e/o facilitare la pubblicazione, in maniera regolare, di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
 - f
 - i a coprire le spese supplementari dei media usando le lingue regionali o minoritarie, qualora la legge preveda un'assistenza finanziaria in generale per i media; oppure
 - ii a estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie;
 - g a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i media usando le lingue regionali o minoritarie.

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

- 2 Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria e a non ostacolare la ridiffusione in una tale lingua di emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria. L'esercizio delle libertà summenzionate, che comportano doveri e responsabilità, può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono le misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o ad assicurare l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
- 3 Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei parlanti di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o considerati nell'ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali

- 1 In materia di infrastrutture culturali – in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, come pure lavori letterari e produzione cinematografica, espressione culturale popolare, festival, industrie culturali, che includono segnatamente l'utilizzazione di nuove tecnologie – le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale tali lingue sono usate e nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo:
 - a a promuovere l'espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue;
 - b a favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
 - c a favorire l'accesso, nelle lingue regionali o minoritarie, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
 - d a vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l'uso delle lingue e delle culture regionali o minoritarie nelle operazioni di cui hanno l'iniziativa o che sostengono;
 - e a favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggia la lingua regionale o minoritaria, oltre alla(e) lingua(e) del resto della popolazione;
 - f a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o minoritaria;
 - g a promuovere e/o facilitare l'istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

- h se del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare in ogni lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
- 2 Per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, a promuovere e/o prevedere, se il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o infrastrutture culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.
- 3 Le Parti si impegnano, nella politica culturale da loro avviata all'estero, a valorizzare adeguatamente le lingue regionali o minoritarie e la cultura di cui sono l'espressione.

Articolo 13 – Vita economica e sociale

- 1 Per quanto concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per tutto il Paese:
 - a a escludere dalla loro legislazione qualsiasi disposizione che proibisca o limiti senza ragioni giustificabili il ricorso a lingue regionali o minoritarie nei documenti relativi alla vita economica e sociale e in particolare nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali le istruzioni d'uso di prodotti o di attrezzature;
 - b a proibire l'inserzione, nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati, di clausole che escludono o limitano l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno fra i parlanti della medesima lingua;
 - c a opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito delle attività economiche o sociali;
 - d a facilitare e/o promuovere con metodi diversi da quelli di cui ai capoversi summenzionati l'uso delle lingue regionali o minoritarie.
- 2 In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:
 - a a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, se del caso, a vegliare affinché tale processo sia messo in atto;
 - b nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal loro controllo (settore pubblico), a effettuare azioni che promuovano l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
 - c a vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyers, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro;
 - d a vegliare, secondo le modalità appropriate, affinché anche le istruzioni di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
 - e a rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

Articolo 14 – Scambi transfrontalieri

Le Parti si impegnano:

- a ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che li vincolano con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all'occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
- b nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio è usata la stessa lingua in modo identico o simile.

Parte IV – Applicazione della Carta**Articolo 15 – Rapporti periodici**

- 1 Le Parti presentano periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma che deve essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita, conformemente alla parte II della presente Carta, e sulle misure adottate in applicazione delle disposizioni della parte III da esse accettate. Il primo rapporto deve essere presentato nell'anno successivo all'entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.
- 2 Le Parti rendono pubblici i loro rapporti.

Articolo 16 – Esame dei rapporti

- 1 I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 15 sono esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all'articolo 17.
- 2 Organismi o associazioni legalmente stabiliti in una Parte possono attirare l'attenzione del comitato di esperti in merito alle questioni relative agli impegni presi da tale Parte in virtù della parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti può tener conto di tali informazioni nella preparazione del rapporto di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali organismi o associazioni possono inoltre sottoporre dichiarazioni relative alla politica seguita da una Parte, conformemente alla parte II.
- 3 In base ai rapporti di cui al paragrafo 1 e alle informazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di esperti prepara un rapporto per il Comitato dei Ministri. Tale rapporto è corredato da osservazioni che le Parti sono invitate a formulare e può essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.
- 4 Il rapporto di cui al paragrafo 3 contiene in particolare le proposte che il comitato di esperti sottopone al Comitato dei Ministri in vista della preparazione e, se del caso, di qualsiasi raccomandazione di quest'ultimo a una o più Parti.
- 5 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa stende un rapporto biennale dettagliato per l'Assemblea parlamentare in merito all'applicazione della Carta.

Articolo 17 – Comitato di esperti

- 1 Il comitato di esperti è composto di un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri su un elenco di persone contraddistinte da un'alta integrità morale e competenti nelle materie trattate dalla Carta, che sono proposte dalla Parte interessata.

STE 148 – Lingue regionali o minoritarie, 5.XI.1992

- 2 I membri del comitato sono nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può adempiere il suo mandato, è sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sostituzione termina il mandato del suo predecessore.
- 3 Il comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Parte V – Disposizioni finali**Articolo 18**

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

- 1 La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità con quanto disposto all'articolo 18.
- 2 Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 20

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.
- 2 Per ogni Stato che aderisce alla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

- 1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi 2–5 dell'articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa alcuna altra riserva.
- 2 Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.

Articolo 22

- 1 Ogni Parte può denunciare, in ogni tempo, la presente Carta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che avrà aderito alla presente Carta:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c la data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità con gli articoli 19 e 20 della Carta stessa;
- d ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2;
- e ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo, il 5 novembre 1992, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Carta.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Serie dei Trattati Europei - n° 157

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Strasburgo, 1 febbraio 1995

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione-quadro,

considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;

considerando che uno dei mezzi di realizzare tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;

risolti a proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;

considerando che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica ed alla pace del continente;

considerando che una società pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;

considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una fonte, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;

considerando che lo sviluppo di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si fonda anche su di una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali rispettose della costituzione e dell'integrità territoriale di ogni Stato;

tenendo in considerazione la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli,

tenendo in considerazione gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, specialmente quello di Copenaghen del 29 giugno 1990;

STE 157 – Protezione delle minoranze nazionali (Convenzione-quadro), 1.II.1995

risoluti a definire i principi da rispettare e le obbligazioni che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri e agli altri Stati che diverranno Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto del primato del diritto, dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale;

essendo decisi a realizzare i principi enunciati nella presente Convenzione-quadro a mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I**Articolo 1**

La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.

Articolo 2

Le disposizioni della presente Convenzione-quadro saranno applicate secondo buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.

Articolo 3

- 1 Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti che ad essa sono legati.
- 2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono individualmente o in comune con altri esercitare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Titolo II**Articolo 4**

- 1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A questo riguardo, ogni discriminazione basata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale è vietata.
- 2 Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali.
- 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione.

STE 157 – Protezione delle minoranze nazionali (Convenzione-quadro), 1.II.1995

Articolo 5

- 1 Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale.
- 2 Senza pregiudizio delle misure prese nel quadro della loro politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o pratica tendente ad una assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e proteggono queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione.

Articolo 6

- 1 Le Parti si preoccuperanno di promuovere lo spirito di tolleranza ed il dialogo interculturale, e di adottare delle misure efficaci per favorire il rispetto e la comprensione reciproci e la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, specialmente nei settori dell'educazione, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa.
- 2 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

Articolo 7

Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 8

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, nonché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.

Articolo 9

- 1 Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. Nell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa, le Parti si preoccuperanno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate.
- 2 Il primo paragrafo non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le imprese di radio sonora, televisione o cinema.
- 3 Le Parti non ostacoleranno la creazione e l'utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa scritti da persone appartenenti a minoranze nazionali. Nel quadro legale della radio sonora e della televisione, esse si preoccuperanno, per quanto possibile e tenuto conto delle disposizioni del primo paragrafo, di accordare alle persone appartenenti a minoranze nazionali la possibilità di creare ed utilizzare i loro propri mezzi di comunicazione di massa.
- 4 Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno delle misure adeguate per facilitare l'accesso delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali ai mezzi di comunicazione di massa, per promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale.

STE 157 – Protezione delle minoranze nazionali (Convenzione-quadro), 1.II.1995

Articolo 10

- 1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la propria lingua minoritaria in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto.
- 2 Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, allorché queste persone ne fanno richiesta e quest'ultima risponde ad un reale bisogno, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile, delle condizioni che permettano di utilizzare la lingua minoritaria nei rapporti tra queste persone e le autorità amministrative.
- 3 Le Parti si impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata, nel più breve termine, e in una lingua che ella comprende, delle ragioni del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa portata contro di lei, nonché di difendersi in quest'ultima lingua, se necessario con l'assistenza gratuita di un interprete.

Articolo 11

- 1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) ed i suoi nomi nella lingua minoritaria oltre che il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dal loro sistema giuridico.
- 2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di presentare nella propria lingua minoritaria delle insegne, iscrizioni ed altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico.
- 3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni.

Articolo 12

- 1 Le Parti prenderanno, se necessario, misure nel settore dell'educazione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali così come della maggioranza.
- 2 In questo contesto, le Parti offriranno specialmente delle possibilità di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici, e faciliteranno i contatti tra alunni ed insegnanti di comunità differenti.
- 3 Le Parti si impegnano a promuovere l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali.

Articolo 13

- 1 Nel quadro del loro sistema educativo, le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e gestire i loro propri stabilimenti privati di insegnamento e di formazione.
- 2 L'esercizio di questo diritto non implica alcuna obbligazione finanziaria per le Parti.

STE 157 – Protezione delle minoranze nazionali (Convenzione-quadro), 1.II.1995

Articolo 14

- 1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria.
- 2 Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.
- 3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell'ap-prendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in questa lingua.

Articolo 15

Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che le riguardano.

Articolo 16

Le Parti si astengono dal prendere misure che, modificando le proporzioni della popolazione in un'area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, hanno per scopo di attentare ai diritti ed alle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Articolo 17

- 1 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con delle persone che si trovano regolarmente in altri Stati, specialmente quelle con le quali esse hanno in comune una identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.
- 2 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale.

Articolo 18

- 1 Le Parti si sforzeranno di concludere, se necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, specialmente gli Stati vicini, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.
- 2 Se del caso, le Parti prenderanno delle misure adatte ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 19

Le Parti si impegnano a rispettare ed a mettere in opera i principi contenuti nella presente Convenzione-quadro apportandovi, se necessario, le sole limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali, specialmente nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli in quanto esse sono pertinenti per i diritti e libertà derivanti dai detti principi.

Titolo III**Articolo 20**

Nell'esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, le persone appartenenti a minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali.

Articolo 21

Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all'integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati.

Articolo 22

Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come limitatrice o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di ogni Parte o di ogni altra Convenzione alla quale questa Parte contraente è parte.

Articolo 23

I diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, nella misura in cui essi hanno corrispondenza nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed i suoi Protocolli, saranno intesi conformemente a questi ultimi.

Titolo IV**Articolo 24**

- 1 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è incaricato di vigilare sulla esecuzione della presente Convenzione-quadro dalle Parti contraenti.
- 2 Le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa parteciperanno al meccanismo di messa in opera secondo modalità da determinarsi.

Articolo 25

- 1 Nel termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro nei confronti di una Parte contraente, quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle informazioni complete sulle misure legislative e di altro genere che essa avrà preso per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.
- 2 In seguito, ogni Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni volta che il Comitato dei Ministri lo richiede, ogni altra informazione concernente la messa in opera della presente Convenzione-quadro.
- 3 Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata conformemente alle disposizioni del presente articolo.

STE 157 – Protezione delle minoranze nazionali (Convenzione-quadro), 1.II.1995

Articolo 26

- 1 Allorché esso valuta l'adeguatezza delle misure prese da una Parte per dare effetto ai principi enunciati dalla presente Convenzione-quadro, il Comitato dei Ministri si fa assistere da un comitato consultivo i cui membri possiedono una riconosciuta competenza nel settore della protezione delle minoranze nazionali.
- 2 La composizione di questo comitato consultivo e le sue procedure sono fissate dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro.

Titolo V**Articolo 27**

La presente Convenzione-quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data della sua entrata in vigore, essa è anche aperta alla firma di ogni altro Stato invitato a firmarla dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 28

- 1 La presente Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere legati dalla Convenzione-quadro conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
- 2 Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il suo consenso ad essere legato dalla Convenzione-quadro, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 29

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro e dopo consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione-quadro, con una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che, invitato a firmarla conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, non l'avrà ancora fatto, e ogni altro Stato non membro.
- 2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 30

- 1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori per i quali esso assicura le relazioni internazionali ai quali si applicherà la presente Convenzione-quadro.

STE 157 – Protezione delle minoranze nazionali (Convenzione-quadro), 1.II.1995

- 2 Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione-quadro ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione-quadro entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto attiene a ciascun territorio designato in questa dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 31

- 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione-quadro indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di sei mesi seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 32

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione-quadro:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione-quadro conformemente ai suoi articoli 28, 29 e 30;
- d ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione-quadro.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione-quadro.

Fatto a Strasburgo, il 1° febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato a firmare o ad aderire alla presente Convenzione-quadro.

P7_TA(2013)0350**Lingue europee a rischio di estinzione e diversità linguistica****Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea (2013/2007(INI))**

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 21, paragrafo 1, e 22 della Carta dei diritti fondamentali,
- visto lo studio Euromosaic della Commissione europea che prende atto della scomparsa delle lingue europee perché i dispositivi attualmente in vigore non consentono di tutelarle,
- vista la Convenzione dell'Unesco del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che comprende le tradizioni e le espressioni orali, tra cui la lingua come vettore del patrimonio culturale immateriale,
- vista la Convenzione dell'Unesco, del 20 ottobre 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
- visto l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'Unesco,
- vista la risoluzione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 18 marzo 2010 intitolata "Lingue minoritarie: un contributo per lo sviluppo regionale" (301/2010)¹
- viste la relazione 12423/2010, la risoluzione 1769/2010 e la raccomandazione 1944/2010 del Consiglio d'Europa,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2008 dal titolo "Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune" (COM(2008)0566),
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente²,
- visto il parere del Comitato delle regioni sulla protezione e lo sviluppo delle minoranze linguistiche storiche nel quadro del trattato di Lisbona³,
- vista la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo⁴,
- vista la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, del 5 novembre 1992,

¹ <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC>

² GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

³ GU C 259 del 2.9.2011, pag. 31.

⁴ GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.

- vista la dichiarazione universale sui diritti linguistici (1996),
 - vista la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995),
 - vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa¹, e la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale²,
 - vista la sua risoluzione, del 14 gennaio 2003, sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea³, che fa riferimento alla diversità linguistica in Europa,
 - vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune⁴,
 - vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 settembre 2008, sui media comunitari in Europa⁵,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0239/2013),
- A. considerando che il trattato di Lisbona rafforza l'obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'Unione europea in tutta la sua diversità;
- B. considerando che la diversità linguistica e culturale è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, sancito dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica";
- C. considerando che gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come un diritto dei cittadini, il che significa che qualsiasi tentativo volto a instaurare l'esclusività di una lingua costituisce una restrizione e una violazione dei valori fondamentali dell'Unione;
- D. considerando che le lingue a rischio di estinzione devono essere concepite come parte del patrimonio culturale europeo e non come veicolo per le aspirazioni politiche, etniche o territoriali;
- E. considerando che tutte le lingue d'Europa sono uguali in valore e dignità, che sono parte integrante delle sue culture e civiltà e che contribuiscono all'arricchimento dell'umanità;
- F. considerando che le società multilingue ben coese che gestiscono la propria diversità linguistica in maniera democratica e sostenibile contribuiscono al pluralismo, sono più

¹ GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.

² GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.

³ GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 167.

⁴ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 59.

⁵ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.

aperte e hanno migliori possibilità di contribuire alla ricchezza derivante dalla diversità linguistica;

- G. considerando che ogni lingua, comprese quelle a rischio di estinzione, riflette un'esperienza storica, sociale e culturale, nonché un modo di pensare e di creare che contribuiscono alla ricchezza e alla diversità dell'Unione europea e che sono la base della sua identità; che la diversità linguistica e la presenza di lingue a rischio di estinzione all'interno di un paese devono pertanto essere considerate una risorsa anziché un onere e devono essere quindi sostenute e promosse;
- H. considerando che, secondo l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO, una lingua rischia di scomparire quando non soddisfa più uno o alcuni dei criteri scientifici di seguito riportati: trasmissione della lingua da una generazione all'altra; numero assoluto di parlanti; percentuale di parlanti sulla totalità della popolazione; utilizzo della lingua nei diversi ambiti pubblici e privati; reazione ai nuovi mezzi di comunicazione; esistenza di materiali di apprendimento e di insegnamento delle lingue; comportamenti e politiche linguistiche a livello governativo e istituzionale – uso e status ufficiali; atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della propria lingua; tipo e qualità della documentazione;
- I. considerando che, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla diversità culturale, gli Stati membri possono adottare misure appropriate a tutela delle attività, dei beni e dei servizi culturali, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati al fine di promuovere la diversità delle espressioni culturali nel loro territorio, ma anche nel quadro degli accordi internazionali;
- J. considerando che la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, ratificata da 16 Stati membri dell'Unione, funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione e da strumento di tutela delle minoranze, due elementi specificati nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare per poter aderire all'UE;
- K. considerando che, secondo l'UNESCO, esistono lingue in tutti i paesi europei, nei territori europei d'oltremare e nelle comunità nomadi dell'Unione, che sono trasmesse unicamente oralmente di generazione in generazione e che dovrebbero essere considerate a rischio di estinzione; che alcune delle lingue europee a rischio di estinzione parlate da comunità transfrontaliere beneficiano di livelli di protezione molto differenti a seconda dello Stato membro o della regione in cui si trovano i parlanti della lingua in questione;
- L. considerando pertanto che in alcuni paesi e regioni esistono lingue minoritarie o regionali che sono a rischio di estinzione o che si stanno estinguendo, mentre in altri paesi limitrofi tali lingue sono ufficiali e maggioritarie;
- M. considerando che la diversità linguistica e culturale europea fa parte, al pari della biodiversità naturale, del patrimonio vivente necessario per lo sviluppo sostenibile delle nostre società e che essa deve pertanto, in ragione di questa caratteristica, essere salvaguardata e protetta da ogni rischio di estinzione;
- N. considerando che il rispetto della diversità linguistica contribuisce positivamente alla coesione sociale rafforzando la comprensione reciproca, l'autostima e la larghezza di vedute, e che la diversità linguistica favorisce l'accesso alla cultura e contribuisce alla creatività e all'acquisizione di competenze interculturali, nonché promuove la cooperazione

tra popoli e paesi;

- O. considerando che l'articolo 167 del trattato di Lisbona afferma chiaramente che "l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali" e pertanto incoraggia le azioni volte non solo a preservare e a salvaguardare la ricchezza dell'Unione in quanto parte della sua diversità, ma anche a progredire nel rafforzare e promuovere tale patrimonio in aggiunta alle politiche degli Stati membri;
- P. considerando che il concetto di diversità linguistica dell'Unione europea comprende sia le lingue ufficiali sia le lingue co-ufficiali, le lingue regionali e le lingue che non beneficiano di alcun riconoscimento ufficiale all'interno degli Stati membri;
- Q. considerando che nella categoria di lingue a rischio di estinzione rientrano anche le lingue che sono a rischio di estinzione solo in un determinato territorio, dove il numero di parlanti nella comunità sta diminuendo in maniera significativa, e i casi in cui le statistiche di censimenti consecutivi mostrano un forte calo del numero di persone che parlano una lingua specifica;
- R. considerando che le lingue ufficiali degli Stati membri possono essere anche lingue a rischio di estinzione in determinate aree dell'Unione;
- S. considerando che, a causa dell'urgenza della situazione in cui si trovano, un'attenzione particolare deve essere accordata alle lingue a rischio di estinzione, riconoscendo il multiculturalismo e il multilinguismo, applicando misure politiche che combattano i pregiudizi esistenti contro le lingue in pericolo e adottando un approccio antiassimilazione a livello nazionale e europeo;
- T. considerando che l'insegnamento nella lingua madre risulta il mezzo più efficace per apprendere;
- U. considerando che se gli si garantisce l'insegnamento della lingua madre fin dalla nascita, e parallelamente gli si consente di apprendere una lingua ufficiale, i bambini hanno una predisposizione naturale al successivo apprendimento di altre lingue e che il pluralismo linguistico rappresenta un vantaggio per i giovani europei;
- V. considerando che la minaccia per le lingue a rischio di estinzione in Europa può essere ridotta garantendo il principio secondo il quale nella gestione degli affari pubblici e nell'amministrazione della giustizia la lingua in questione è trattata in modo proporzionato sulla base della parità e nell'interesse della diversità;
- W. considerando che la salvaguardia e la trasmissione di una lingua avvengono spesso attraverso i canali dell'istruzione informale e non formale e che in tale contesto è importante riconoscere il ruolo svolto dagli ambienti associativi e artistici, e dagli artisti;
- X. considerando che la questione delle lingue a rischio di estinzione non riceve un'attenzione particolare sufficiente nell'ambito della politica del multilinguismo della Commissione; che negli ultimi due quadri finanziari pluriennali (2000-2007 e 2007-2013), gli aiuti europei destinati a tali lingue sono stati sensibilmente decurtati, il che ha contribuito ad aggravarne le difficoltà, e che occorre garantire che ciò non si ripeta nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);

1. invita l'Unione europea e gli Stati membri a mostrare maggiore sensibilità nei confronti della gravissima minaccia che molte lingue europee stanno affrontando e a impegnarsi strenuamente in una politica di salvaguardia e di promozione dell'eccezionale diversità del patrimonio linguistico e culturale dell'Unione, attuando politiche ambiziose e proattive di rilancio in seno alle comunità linguistiche interessate e destinando un bilancio sufficiente a tale scopo; raccomanda che tali politiche siano altresì volte a sviluppare una più ampia consapevolezza tra i cittadini dell'UE in merito alla ricchezza linguistica e culturale di tali comunità; incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d'azione per la promozione di lingue a rischio di estinzione sulla base di buone pratiche condivise già disponibili all'interno di numerose comunità linguistiche in Europa;
2. invita i governi degli Stati membri a condannare pratiche che, attraverso la discriminazione linguistica o l'assimilazione imposta o celata, sono state in passato, o sono attualmente, contrarie all'identità e all'utilizzo delle lingue delle comunità linguistiche a rischio di estinzione o delle loro istituzioni culturali;
3. invita tutti gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a ratificare e attuare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; sottolinea che la Carta funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nonché da meccanismo di protezione delle minoranze specificato nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare ai fini dell'adesione all'UE;
4. invita gli Stati membri e la Commissione a rispettare i loro impegni assunti mediante l'adesione alla Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla diversità culturale per quanto concerne il rispetto e la promozione delle espressioni culturali sia nel loro territorio sia nel quadro degli accordi internazionali;
5. invita le autorità dell'Unione a introdurre il rispetto effettivo della diversità linguistica e in particolare la salvaguardia delle lingue europee più vulnerabili, come condizioni che tutti gli Stati che desiderino diventare membri dell'UE devono rispettare;
6. invita la Commissione e i governi e le autorità regionali degli Stati membri a predisporre programmi intesi a promuovere la tolleranza delle comunità etniche o linguistiche a rischio di estinzione, il rispetto dei loro valori linguistici e culturali nonché il rispetto di tali comunità nella società;
7. richiama l'attenzione dei governi e delle autorità regionali degli Stati membri sul fatto che la sopravvivenza di una lingua a rischio di estinzione è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della comunità di parlanti e che, di conseguenza, ai fini della definizione di politiche di salvaguardia, occorre prendere in considerazione non solo aspetti culturali ed educativi ma anche la dimensione economica e quella sociale;
8. invita la Commissione a proporre misure politiche concrete per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione; invita altresì la Commissione e il Consiglio, nel quadro del mandato loro conferito dal trattato, ad adeguare le politiche dell'Unione europea e a stabilire programmi al fine di sostenere la preservazione delle lingue in pericolo e della diversità linguistica, mediante gli strumenti europei di sostegno finanziario per il periodo 2014-2020, tra cui: i programmi per la documentazione di queste lingue, come pure l'istruzione e la formazione, l'inclusione sociale, la gioventù e lo sport, la ricerca e lo sviluppo, il programma cultura e mezzi di comunicazione, i Fondi strutturali (Fondo di coesione, FESR, FSE, Cooperazione territoriale europea, FEASR) e tutti gli strumenti e le piattaforme di

- scambio concepiti per promuovere le nuove tecnologie, i media sociali e le piattaforme multimediali, includendo in questo settore il sostegno alla generazione di contenuti e di applicazioni; è del parere che tali strumenti debbano focalizzarsi sui programmi e sulle azioni in grado di dimostrare un'agenda costruttiva più ampia, sia a livello culturale sia economico, non limitata alla loro comunità e regione; invita la Commissione europea ad avviare una riflessione sugli ostacoli amministrativi e legislativi che devono affrontare i progetti relativi alle lingue in pericolo a causa delle dimensioni ridotte delle comunità linguistiche interessate;
9. vista la non prorogabilità dell'intervento, chiede che il finanziamento alla salvaguardia delle lingue in pericolo sia facilmente accessibile e il più possibile chiaro affinché gli attori che ne vorranno beneficiare possano davvero e in tempi certi aiutare le lingue in pericolo;
 10. ritiene che l'Unione europea debba sostenere e incoraggiare gli Stati membri ad adottare una politica linguistica che permetta l'acquisizione della lingua a rischio di estinzione, come lingua materna, fin dalla più tenera età; segnala che tale politica che promuove l'apprendimento di due lingue, o più lingue, beneficerebbe ai bambini e li aiuterebbe ad apprendere altre lingue, come è stato scientificamente dimostrato, incoraggiando al contempo la trasmissione intergenerazionale delle lingue, e darebbe ai parlanti delle lingue a rischio di estinzione un sostegno concreto per dare nuovo impulso alla trasmissione intergenerazionale laddove essa è in pericolo;
 11. sostiene il rafforzamento dell'insegnamento delle lingue a rischio di estinzione con metodologie adeguate per gli studenti di tutte le età, ivi compreso l'insegnamento a distanza per lo sviluppo di un'autentica cittadinanza europea basata sul multiculturalismo e sul pluralismo linguistico;
 12. prende atto dei programmi della Commissione in materia di multilinguismo; ritiene che i promotori di progetti debbano poter beneficiare delle opportunità che offrono e, rammentando che le comunità linguistiche in pericolo che lottano per salvaguardare una lingua a rischio di estinzione sono spesso gruppi di popolazione numericamente deboli, insiste affinché la Commissione non si opponga all'ammissibilità di programmi che li riguardino a causa del basso livello di impegno finanziario, del numero ridotto di beneficiari o dell'estensione limitata della zona interessata ma vi faciliti l'accesso, e faccia pubblicità a tali programmi, fornendo orientamenti sulla loro ammissibilità ai finanziamenti; esorta gli Stati membri a fungere da intermediari e sostenitori di questi piccoli gruppi e comunità linguistiche in pericolo in modo che beneficino dei fondi europei, pur ricordando che i fondi dell'UE per la promozione della diversità linguistica non dovrebbero essere deviati dalla finalità prevista né indicati per sostenere azioni che utilizzano le lingue a rischio di estinzione come veicoli per la realizzazione di agende politiche più ampie;
 13. ritiene che una politica di rilancio linguistico sia un'impresa di ampio respiro che necessita di fondarsi su una pianificazione di azioni diversificate e coordinate in settori diversi, in particolare l'istruzione (in riferimento alla quale l'istruzione prescolastica e primaria rappresentano una vera risorsa unitamente alla formazione dei genitori nella lingua stessa), l'amministrazione, i programmi sui mezzi di comunicazione (anche con la possibilità di istituire e sviluppare stazioni radiofoniche e televisive), le arti e di articolarsi in ogni forma della vita pubblica; ritiene che sia necessario sostenere l'elaborazione di tali programmi, gli scambi di buone pratiche tra comunità linguistiche e l'attuazione di procedure di valutazione;

14. ricorda l'importanza di proseguire gli sforzi volti a standardizzare le lingue prevalentemente orali;
15. invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione e sostegno a studi e ricerca in materia di istruzione superiore con particolare enfasi sulle lingue a rischio di estinzione;
16. ritiene che le nuove tecnologie possano fungere da strumento per favorire la conoscenza, la diffusione, l'insegnamento e la preservazione delle lingue europee a rischio di estinzione;
17. sottolinea l'importanza della trasmissione delle lingue a rischio di estinzione di generazione in generazione in seno alle famiglie e dell'importanza della promozione dell'apprendimento di tali lingue all'interno di un particolare sistema d'istruzione, laddove necessario; incoraggia, a tal fine, gli Stati membri e le autorità regionali a elaborare politiche in materia d'istruzione e materiali didattici;
18. ritiene che, al fine di dare nuovo impulso alle lingue, sia ugualmente importante che le lingue diventate periferiche e il cui utilizzo è in gran parte confinato alla sfera familiare, debbano avere il diritto di essere utilizzate pubblicamente nella società;
19. invita la Commissione a operare in sinergia con le organizzazioni internazionali che hanno messo a punto programmi e iniziative per la protezione e la promozione delle lingue a rischio di estinzione, segnatamente l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;
20. raccomanda agli Stati membri di monitorare lo sviluppo delle lingue più vulnerabili, coinvolgendo tanto le autorità statali quanto le autorità dei territori che dispongono di lingue proprie, ufficiali o non ufficiali;
21. ritiene che i mezzi di comunicazione, in particolare i nuovi mezzi di comunicazione, possano svolgere un importante ruolo nella salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione, in particolare per le generazioni future; sottolinea inoltre il fatto che le nuove tecnologie potrebbero essere anche utilizzate per il conseguimento di tali obiettivi;
22. esorta le autorità locali in particolare, dal momento che la morte dell'ultimo parlante di una lingua in genere segna l'estinzione di tale lingua, ad adottare misure di rilancio al fine di modificare tale situazione;
23. osserva che la digitalizzazione può essere un modo per prevenire la scomparsa delle lingue; esorta, pertanto, le autorità locali a raccogliere e pubblicare su Internet libri e registrazioni in tali lingue nonché tutte le altre manifestazioni di patrimonio linguistico;
24. suggerisce che le comunità linguistiche a rischio di estinzione devono essere autorizzate sia dalla comunità internazionale sia dagli Stati membri a riconoscere che l'uso e il mantenimento della propria lingua rappresentano una risorsa per la loro comunità e per l'Europa;
25. invita la Commissione a sostenere in modo continuo e attraverso i suoi diversi programmi le reti transnazionali e le iniziative e azioni di portata europea tese a promuovere le lingue a rischio di estinzione, e ribadisce la necessità di partecipare attivamente alla continuità dell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo predisposto dall'UNESCO e di rafforzare un corpus omogeneo di indicatori che consenta di monitorare lo stato di ciascuna lingua e i risultati delle politiche attuate per evitarne l'estinzione;

26. invita la Commissione a proseguire le ricerche avviate con lo studio Euromosaic e a determinare esempi di proattività a livello nazionale che abbiano ridotto in modo significativo la minaccia di estinzione di alcune lingue europee; insiste affinché, onde sostenere gli scambi di conoscenze, di competenze e di buone prassi tra le diverse comunità linguistiche, le reti linguistiche europee intraprendano una valutazione delle politiche attuate negli Stati membri per salvaguardare, proteggere e promuovere le lingue in pericolo, in modo che la Commissione possa emettere le raccomandazioni pertinenti;
27. invita la Commissione a sostenere la ricerca sull'acquisizione e sul rilancio delle lingue a rischio di estinzione, nonché sui vantaggi cognitivi e sociali del bilinguismo e del multilinguismo dei cittadini europei;
28. invita gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a firmare e a ratificare la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie (1992) e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995);
29. invita la Commissione a prevedere eventuali misure per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nell'Unione;
30. invita la Commissione a sostenere sia i progetti pilota che contribuiscono alla promozione dell'uso delle lingue in pericolo di estinzione sia i piani d'azione elaborati dalle singole comunità linguistiche stesse;
31. ritiene che l'Unione debba sostenere la diversità linguistica nelle sue relazioni con i paesi terzi, in particolare con quelli che desiderano aderire all'Unione europea;
32. invita la Commissione a riflettere sull'attuazione di azioni specifiche a livello europeo per la salvaguardia, la protezione e la promozione delle lingue in pericolo;
33. ritiene che i programmi correlati alla promozione del multilinguismo siano essenziali per le strategie politiche dei paesi vicini/candidati e potenziali candidati dell'Unione europea;
34. ritiene che il sostegno della Commissione al rilancio linguistico debba prestare particolare attenzione alle iniziative nel settore dei mezzi di comunicazione digitali, inclusi i media sociali, al fine di garantire che le generazioni più giovani si impegnino a favore delle lingue europee a rischio di estinzione;
35. ritiene che la Commissione debba prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo in pericolo la sopravvivenza di lingue all'interno dei loro confini, sebbene tali lingue non siano in pericolo nel contesto europeo;
36. attira l'attenzione su utili siti web che forniscono informazioni sui programmi dell'Unione europea per il finanziamento di progetti di promozione delle lingue a rischio di estinzione, ed esorta la Commissione a lanciare l'invito a presentare progetti per aggiornare tali siti web con i nuovi programmi per il periodo 2014-2020 e a fornire maggiori informazioni su questo tema, in particolare presso le comunità linguistiche interessate;
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11**NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

INDICE

- Art. 1 - Principi e finalità generali*
- Art. 2 - Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti*
- Art. 3 - Soluzioni abitative*
- Art. 4 - Tutela della salute*
- Art. 5 - Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro*
- Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999*
- Art. 7 - Clausola valutativa*
- Art. 8 - Norma finanziaria*
- Art. 9 - Abrogazioni, norme transitorie e di prima applicazione*

*Art. 1**Principi e finalità generali*

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020", alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri e alla Strategia nazionale per l'inclusione di rom, sinti e caminanti, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l'obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell'intera comunità;
- b) promuove le pari opportunità delle comunità rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle istituzioni;
- c) riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), favorisce per le persone rom e sinte l'accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, anche avvalendosi del centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

3. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, agisce in raccordo con i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), il Difensore civico regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bologna, l'Ufficio scolastico regionale, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali legalmente costituite delle comunità rom e sinte.

*Art. 2**Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti*

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e delle commissioni assembleari competenti, nonché sentita la cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da istituti di garanzia e soggetti pubblici interessati, adotta la Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti, di seguito denominata "Strategia regionale".

2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l'inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, salute, educazione e istruzione, formazione e lavoro che vengono declinati anche secondo una prospettiva di genere. A tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore.

3. La Strategia regionale rappresenta il quadro di riferimento regionale per la programmazione degli interventi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

da attivare a livello territoriale; individua obiettivi, tempi, azioni e strumenti organizzativi e finanziari, in particolare ai fini del superamento progressivo delle aree sosta. La suddetta programmazione a livello territoriale avviene nell'ambito dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dal Piano sociale e sanitario.

4. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, per facilitare l'attuazione dei principi della presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta, nonché di operatori ed operatrici per migliorare l'efficacia degli interventi in ambito scolastico, formativo, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario.

5. È istituito un tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive, inerenti la predisposizione, il monitoraggio e l'aggiornamento della Strategia regionale, composto da rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni del volontariato, fondazioni, associazioni ed altri soggetti privati operanti nei settori oggetto della presente legge. Rappresentanti di queste tipologie di soggetti possono altresì essere di volta in volta invitati a partecipare a sedute del tavolo, in ragione della loro specifica competenza ed esperienza. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti e degli invitati di gettoni di presenza o rimborsi spese. Con apposito atto del direttore generale competente sono stabilite la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo.

Art. 3

Soluzioni abitative

(sostituito comma 2 da art. 18 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:

a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale;

b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere degli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l'igiene, la sicurezza, l'accessibilità e l'integrazione, e apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3;

c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali;

d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell'ambito di percorsi di accompagnamento all'autonomia socio-economica e abitativa.

2. *La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3 bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'approvazione del programma è subordinata a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.*

3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), disciplina altresì le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della presente legge ed acquisite al patrimonio del comune.

4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi ai comuni o alle loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e criteri per la concessione dei contributi, dando priorità ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale di cui all'articolo 2, comma 3. Tale programmazione può prevedere l'erogazione di servizi pubblici a favore delle microaree familiari collocate sul territorio rurale, tra cui la raccolta differenziata dei rifiuti e il trasporto scolastico. Nella definizione delle diverse soluzioni abitative, i Comuni attribuiranno di norma i costi per la realizzazione, gestione o uso ai destinatari, fatte salve eventuali misure da adottare in funzione della capacità economica degli stessi.

Art. 4

Tutela della salute

1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani e garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 le aziende sanitarie favoriscono l'accesso ai consultori familiari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

3. La Regione garantisce equità d'accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso équipe multiprofessionali della rete territoriale dei servizi sanitari, in stretta integrazione con i servizi sociali dei comuni. La Regione promuove, inoltre, interventi di formazione integrata rivolti agli operatori e alle operatrici per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali.

Art. 5

Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro

1. La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso all'educazione, all'istruzione scolastica e universitaria, all'istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il positivo inserimento lavorativo.
2. La Regione programma l'offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l'accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.
3. La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.
4. La Strategia regionale individua azioni volte a favorire l'esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell'emersione delle situazioni di irregolarità e finalizzate all'avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all'imprenditoria in particolare femminile e giovanile.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è aggiunto il seguente:

" 4 bis. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse."

Art. 7

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge, valutandone i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge, che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli effetti conseguiti, anche ai fini dell'aggiornamento della Strategia regionale.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la valutazione della presente legge le amministrazioni competenti si raccordano con la Regione, che si avvale altresì del contributo del Tavolo tecnico regionale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 3, per l'esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifici accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9

Abrogazioni, norme transitorie e di prima applicazione

1. La legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) è abrogata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Fino ad avvenuto superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.
3. Le procedure amministrative relative all'erogazione di contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalla medesima disciplina.

Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2**Interventi per i popoli rom e sinti.**

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 21 gennaio 2000

[torna all'indice](#)

Art. 1**- Finalità**

1. La presente legge detta norme per la salvaguardia dell'identità e lo sviluppo culturale e l'identità dei rom e dei sinti al fine di favorire la comunicazione fra culture, garantire il diritto al nomadismo, all'esercizio del culto, alla sosta e alla stanzialità all'interno del territorio regionale, nonché per la fruizione e l'accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi.
2. La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale, idonee iniziative di orientamento, di formazione professionale e di aiuto all'occupazione, nonché iniziative sul piano scolastico volte al mantenimento sia della lingua che delle tradizioni dei diversi gruppi rom e sinti.
3. Ai fini della presente legge per rom e sinti sono intesi tutti i gruppi comunemente denominati "zingari".

Titolo I**- INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITÀ E PER IL TRANSITO****Art. 2****- Le soluzioni abitative**

1. Gli interventi per la residenza e l'inserimento abitativo previsti dalla presente legge sono:
 - a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli [artt. 3 e 4](#) ;
 - b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati previsti [dall'art. 5](#) ;
 - c) l'utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla [Legge 6 marzo 1998, n. 40](#) "Disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
 - d) il sostegno per la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti;
 - e) la realizzazione di spazi di servizio ad attività lavorative di carattere artigianale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate.


Art. 3**- Aree attrezzate per la residenza**

1. Le aree attrezzate per la residenza sono destinate ad accogliere le famiglie rom e sinti che già risiedono o intendono stabilirsi nel territorio comunale. Le aree attrezzate sono destinate ad accogliere preferibilmente famiglie allargate o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di affinità o di mutualità.
2. Le aree attrezzate per la residenza sono dimensionate e localizzate secondo i seguenti criteri:

- a) rispondenza ad una capacità ricettiva preferibilmente non superiore alle sessanta persone;
 - b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici, al fine di contenere i costi e accelerare la realizzazione delle opere;
 - c) la localizzazione deve garantire l'inserimento in contesti di vita attiva dotati degli elementi essenziali per rendere l'esistenza quotidiana degli abitanti organizzata e interrelata con il tessuto abitativo e sociale circostante, con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e con la rete degli istituti scolastici.
3. Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie destinatarie, del loro stile di vita, delle risorse disponibili, del contesto urbano, possono essere composte da strutture abitative integrate in uno spazio comune o da attrezzature fisse di servizio a roulotte, case mobili o strutture prefabbricate.
 4. Le aree attrezzate sono realizzate su progetto secondo le indicazioni ed i requisiti previsti all'art. 4
 5. *Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal regolamento urbanistico. **(1)***
 6. *Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani per l'edilizia economica popolare di cui all' articolo 71 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale comunale. **(1)***

Art. 4

- Requisiti delle aree residenziali attrezzate

1. Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igienicità e salubrità, sono di volta in volta fissati dal Comune e recepiti nel progetto, predisposto in base ad una attenta analisi socio-abitativa del gruppo destinatario e con la sua attiva partecipazione ed in base a criteri di integrazione urbana e ambientale.
2. In rapporto alle diverse situazioni, l'area attrezzata per la residenza può consistere:
 - a) nella realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi consistente in un blocco di cucina-soggiorno e servizi igienici per ciascuna famiglia con parcheggio e terreno di pertinenza, di supporto ad abitazioni mobili;
 - b) nella realizzazione di una unità abitativa minima, camera, cucina-soggiorno, servizi igienici, spazio di pertinenza, integrata in uno spazio comune, aggregata ad altre o autonoma.
3. È prevedibile in progetto l'ulteriore sviluppo del nucleo di servizi o l'ampliamento dell'unità abitativa, anche con risorse proprie dei gruppi familiari e attraverso procedure di costruzione facilitata o di autocostruzione guidata.
4. Nella organizzazione delle aree è promossa la partecipazione dei gruppi dei rom e dei sinti destinatari degli interventi e delle associazioni di volontariato.
5. Per le aree attrezzate e le unità abitative o di servizio realizzate ai sensi della presente legge al fine di decongestionare gli insediamenti esistenti e di superare le condizioni di grave precarietà abitative esistenti possono essere applicati i criteri di cui all'  art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" in materia di alloggio sociale.

Art. 5

- Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati

1. Il recupero ad uso abitativo riguarda il patrimonio edilizio pubblico o privato e prevede:
 - a) forme di recupero leggero con costi adeguati ai benefici raggiunti;
 - b) vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.
2. Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate ai sensi del presente articolo sono fissate secondo quanto previsto dall' art. 4 , comma 2.

Art. 6

- Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve

1. Nei Comuni interessati dalla sosta temporanea di famiglie di rom e di sinti e indicati dagli atti della programmazione regionale, sono predisposte aree attrezzate alla sosta breve.
2. A tal fine possono essere utilizzate le aree multifunzionali di interesse generale indicate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' art. 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.
3. L'area attrezzata per la sosta breve deve essere fornita di impianto di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica, di servizi igienici, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti ed essere possibilmente ombreggiata. Le caratteristiche tecniche e urbanistiche delle aree attrezzate alla sosta breve sono determinate ai sensi del comma 2 con deliberazione della Giunta regionale.
4. La regolamentazione delle modalità e dei tempi della sosta nelle suddette aree sono definite dal Comune che provvede anche al funzionamento e alla manutenzione delle aree medesime.

Art. 7

- Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate

1. Il Comune con proprio regolamento disciplina:
 - a) le condizioni per l'ammissione e per la permanenza nell'area;
 - b) le modalità di utilizzo dell'area;
 - c) le modalità di utilizzo dei servizi presenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua altresì le tipologie delle attività lavorative che possono essere svolte nelle aree e le modalità per la loro autorizzazione. Il regolamento disciplina ogni altro aspetto concernente le regole di convivenza e prevede la costituzione di un comitato per la gestione dell'area medesima con la presenza dei rappresentanti dei rom e sinti presenti o di loro associazioni.
3. Il Comune, tramite il personale del distretto socio-sanitario nel cui territorio è ubicata l'area residenziale, provvede ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari di obbligo, a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessario, ed a consentire l'inserimento scolastico dei minori.

Titolo II

- ATTIVITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE


Art. 8

- Attività formative e lavorative

1. I Comuni e le Comunità montane autonomamente ed in attuazione della programmazione regionale attuano idonee iniziative metodologicamente adeguate all'utenza rom e sinti per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e di aiuto all'occupazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali per gli interventi di aiuto all'occupazione ed in particolare quanto contenuto nella l.r. 26 aprile 1993 n. 27 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile", nella l.r. 12 aprile 1994 n. 29 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane" gli inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 51 della l.r. 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

- Assistenza sanitaria

1. Ai rom e ai sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla Azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata Azienda USL, competente per territorio e quelle assistenziali dal Comune nel cui territorio essi hanno abituale dimora.
2. L'Azienda USL provvede a rilasciare il documento per l'assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale vigente.
3. Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di cui all' art. 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.
4. Nei casi di accertata condizione di indigenza i Comuni possono utilizzare quote del fondo sociale di cui all' art. 16 della l.r. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni attribuito a parametro, per prestazioni di assistenza sanitaria eventualmente erogate attraverso le associazioni di volontariato operanti nel settore sanitario.

Art. 10

- Scolarizzazione e istruzione

1. Allo scopo di promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo le vigenti leggi da parte dei rom e dei sinti in età scolare:
 - a) i servizi sociali competenti per territorio provvedono a verificare che l'obbligo scolastico sia regolarmente assolto e si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l'istituzione scolastica, per rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale frequenza dei minori a scuola;
 - b) i Comuni accertano tramite i propri operatori, gli operatori distrettuali delle Aziende UUSSLL ed eventualmente anche tramite la collaborazione di volontari singoli o delle associazioni di volontariato, il reale inserimento dei rom e dei sinti in età scolare nelle classi, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e possono attivare progetti integrati di sostegno ai sensi dell' art. 28 della l.r. n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni, anche comprensivi di azioni mirate all'ambientamento scolastico, funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.
2. I Comuni assicurano ai minori rom e sinti in età scolare gli interventi ordinari di diritto allo studio secondo le modalità previste dalla l.r. 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo studio".
3. I Comuni individuano nell'ambito dei progetti di area di cui agli artt. 9 e 10 della l.r. n. 53/81 le forme e le modalità atte ad assicurare lo sviluppo dei

progetti integrati di sostegno di cui al comma 1 ed a promuovere l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 11

- Educazione permanente e interscambio culturale

1. Al fine di preservare il patrimonio culturale dei rom e sinti possono essere attivati nell'ambito delle politiche sociali integrate di cui al Titolo IV della [l.r. n. 72/97](#) e successive modificazioni e integrazioni progetti finalizzati a:
 - a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la istituzione di corsi in lingua "romanè";
 - b) salvaguardare le manifestazioni tradizionali;
 - c) valorizzare la produzione artigianale favorendo la partecipazione a mostre e mercati.

Titolo III

- PROGRAMMAZIONE

Art. 12

- Atti di programmazione

1. Gli atti della programmazione regionale individuano, sentite le articolazioni zonali delle conferenze dei sindaci, di cui all'[art. 12 della l.r. 72/97](#) e successive modificazioni e integrazioni, territorialmente interessate, i Comuni sedi di accoglienza di rom e sinti, nonché determinano le iniziative dirette, le modalità e le misure di sostegno alla programmazione locale, le procedure di attuazione e di verifica ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti titoli.
2. *L'individuazione dei comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all' [articolo 2](#), comma 1, lett. a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all' [articolo 10](#), comma 5, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e della [l.r. 1/2005](#). **(2)***

Art. 13

- Indirizzi della programmazione

Abrogato. **(3)**

Titolo IV

- NORME FINALI

Art. 14

- Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con il fondo istituito ai sensi dell' [art. 68 della l.r. n. 72/97](#) e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri stanziamenti a tal fine previsti nel bilancio regionale.
2. Il programma finanziario di cui all' [art. 9, comma 4, della l.r. n. 72/97](#) e successive modificazioni ed integrazioni determina la quota di risorse da ripartire ai Comuni riservate ai progetti recanti interventi per l'abitazione e per l'allestimento di aree attrezzate per la residenza e la sosta.




Art. 15

- Abrogazione

1. La l.r. 18 aprile 1995 n. 73 "Interventi per i popoli rom e sinti" è abrogata.

[torna all'indice](#)

Note del Redattore:

- [1]  Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 184.
- [2]  Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 185.
- [3]  Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 65.
-



Legge regionale n. 26 del 10 giugno 1993 (Vigente dal 01/07/1993)

"Interventi a favore della popolazione zingara."
(B.U. 16 giugno 1993, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Tutela della popolazione zingara)

- 1.** La Regione Piemonte, con la presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l'identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale.
- 2.** La Regione Piemonte riconosce pertanto ai gruppi zingari il pari diritto al nomadismo e alla stanzialità ed a tal fine si propone di rispettare e garantire le loro libere scelte in ordine a tali possibili opzioni.
- 3.** La Regione, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, nel rispetto della legislazione italiana ed in conformità con le norme e con i trattati internazionali, in materia di soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri e apolidi, promuovono azioni presso le altre Amministrazioni pubbliche competenti e presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati al fine di favorire il dirimersi di eventuali questioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno in Italia di zingari stranieri e apolidi.
- 4.** Ai fini della presente legge il termine zingaro si intende comprensivo di tutti i gruppi Sinti e Rom.

Art. 2.

(Destinatari degli interventi)

- 1.** Per assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all'interno del territorio regionale vengono erogati, da parte della Regione, finanziamenti finalizzati all'attuazione della presente legge.
- 2.** Destinatari di tali finanziamenti sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, in rapporto agli interventi da operare nei territori di competenza, gli Enti, le associazioni e gli organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari, per l'attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell'obbligo e per il conseguimento di titoli di studio utili a valorizzare le attività lavorative tipiche degli zingari.

Art. 3.

(Aree attrezzate per gli zingari)

- 1.** I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane provvedono alla realizzazione di aree di sosta attrezzate per gli zingari.
- 2.** Le aree vanno considerate, su richiesta degli interessati, quale domicilio o residenza dello zingaro.
- 3.** Gli abitanti previsti nelle suddette aree vengono conteggiati nella determinazione della capacità insediativa residenziale nel Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

(Aree di sosta attrezzate)

- 1.** L'area di sosta attrezzata, localizzata in zona di facile accesso ai servizi pubblici essenziali, deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a)** ampiezza non inferiore ai duemila metri quadrati e non superiore ai quattromila metri quadrati;
 - b)** la superficie utile di ogni piazzola per singola famiglia deve essere minimo di centoventi metri quadrati.
- 2.** L'area attrezzata di sosta dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature minime:
 - a)** due blocchi di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
 - b)** illuminazione collegata alla rete pubblica;
 - c)** impianto per l'allacciamento per l'energia ad uso privato;
 - d)** struttura coperta polivalente, anche idonea all'attività lavorativa e di animazione, con collegamenti alla rete di energia elettrica;
 - e)** contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno dell'area ed all'esterno, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta;
 - f)** cabina telefonica;
 - g)** area giochi attrezzata.
- 3.** Gli zingari che intendessero sostare nel campo dovranno fornire all'Amministrazione comunale le proprie generalità.
- 4.** I Comuni che, per la realizzazione delle aree, non potranno attenersi motivatamente alle dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, dovranno presentare esplicita richiesta di

deroga alla Amministrazione Regionale che valuterà nel merito dei motivi adottati e fisserà i limiti minimi comunque inderogabili.

5. I Comuni, sul cui territorio sono già presenti aree di sosta attrezzate per la popolazione zingara, potranno presentare domanda alla Regione per accedere ai contributi previsti dalla legge al fine di adeguare le strutture alla normativa di cui al presente articolo.

6. L'ubicazione dell'area attrezzata dovrà comunque essere indicata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dovrà essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.

Art. 5.

(Regolamento per il funzionamento delle aree attrezzate)

1. Il coordinamento, la gestione e la manutenzione nonché la determinazione dei criteri di assegnazione delle singole piazzole, saranno attuati, in base a specifici regolamenti comunali, redatti con il coinvolgimento degli utenti, dai Comuni, dai loro Consorzi, dalle Comunità Montane, o mediante convenzioni, da associazioni, enti ed organismi di volontariato che operino senza fini di lucro.

2. I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane dovranno inoltre prevedere forme di autogestione delle aree attrezzate e le modalità per la registrazione delle generalità degli zingari che intendono fissare la propria dimora nelle aree attrezzate.

3. I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane, per la stesura dei regolamenti e delle convenzioni di cui al comma 1, si avvalgono del parere della Consulta di cui all'articolo 9.

4. Nelle aree di cui all'art. 4 devono essere garantite, a cura dell'U.S.S.L. (Unità Socio Sanitaria Locale) competente per territorio, costante vigilanza e regolare assistenza sanitaria, avviando sistematicamente misure di medicina preventiva e di educazione igienico sanitaria e alimentare.

5. Le indicazioni e i regolamenti affissi all'interno delle aree devono essere redatti anche in lingua romanes e/o nelle altre lingue parlate dai gruppi presenti.

Art. 6.

(Abitazioni stabili)

1. Per favorire l'accesso alla casa da parte delle famiglie zingare che preferiscono scegliere la vita sedentaria, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane adottano le opportune iniziative in tema di edilizia sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare e comunale sulla base della legislazione vigente e delle misure e degli interventi previsti dal Fondo Sociale Europeo, come pure secondo quanto specificatamente previsto dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

2. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, con propria delibera, le modalità con cui rendere effettivo l'accesso alla casa degli zingari.

Art. 7.

(Istruzione e formazione professionale)

1. I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane promuovono iniziative per favorire l'inserimento dei minori appartenenti ai gruppi zingari nella scuola e per agevolare

l'istruzione permanente degli adulti, in forme compatibili e nel rispetto della cultura zingara, in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, nello spirito della normativa regionale sul diritto allo studio.

2. Gli stessi Enti Locali e gli Enti gestori di attività di formazione o di riconversione professionale promuovono altresì iniziative di formazione professionale, aventi preferibilmente per contenuto sia le forme di lavoro e di artigianato tipico della cultura degli zingari, sia nuove attività lavorative consone alle attitudini degli zingari stessi.

Art. 8.

(Attività commerciali e artigiane)

1. La Regione Piemonte realizza iniziative di sostegno all'artigianato e al commercio dei prodotti tipici della cultura della popolazione zingara, nonché iniziative di sostegno per l'inserimento degli zingari nel mondo del lavoro per i mestieri legati al nomadismo.

2. I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, nonché gli Enti pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione e della promozione, possono presentare alla Giunta Regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al comma 1.

3. Gli Enti di cui al comma 2 promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinché gli zingari possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive commerciali e dello spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.

Art. 9.

(Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara)

1. È istituita presso la Giunta Regionale la Consulta regionale per la tutela della popolazione zingara. Essa è composta da:

- a)** il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato, con funzione di Presidente;
- b)** tre membri designati dal Consiglio Regionale di cui uno della minoranza;
- c)** due rappresentanti dei Comuni piemontesi designati dall'A.N.C.I. scelti tra i Comuni che abbiano realizzato aree attrezzate funzionanti;
- d)** un rappresentante delle UU.SS.SS.LL. sede di area attrezzata designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- e)** cinque rappresentanti, tra i quali deve essere garantita la presenza degli zingari, delle associazioni aventi per fini statutarie la tutela della cultura zingara.

2. La Segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario regionale designato dall'Assessore competente per materia.

3. La Consulta Regionale, nella sua normale attività, può avvalersi inoltre della partecipazione di rappresentanti dei gruppi zingari presenti sul territorio piemontese designati, in relazione alle diverse esigenze di lavoro della Consulta, dalle associazioni di tutela degli zingari.

4. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio Regionale. Ai componenti della Consulta Regionale spettano i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 10.*(Compiti della Consulta Regionale)*

- 1.** La Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara ha i seguenti compiti:
 - a)** proporre studi ed attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli zingari;
 - b)** esprimere pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente gli zingari;
 - c)** esprimere parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni zingare presenti, in qualsiasi momento, nel territorio regionale;
 - d)** esprimere parere sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione della presente legge;
 - e)** predisporre il regolamento e la convenzione tipo di cui all'articolo 5 con particolare riferimento a:
 - 1)** l'osservanza dei regolamenti della vita del campo;
 - 2)** il coordinamento con gli uffici comunali;
 - 3)** l'educazione sanitaria;
 - 4)** la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
 - 5)** l'assistenza sanitaria agli aventi diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
 - 6)** il coordinamento con le scuole frequentate dagli zingari sedentari;
 - 7)** il coordinamento con il servizio sociale dell'Ufficio per la Giustizia Minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - 8)** ogni utile informazione agli zingari.

Art. 11.*(Contributi)*

- 1.** Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Giunta Regionale prevede l'erogazione di contributi, fino a un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, dando priorità agli Enti ed Associazioni che utilizzano fondi C.E.E. (Comunità Economica Europea) e altre forme di finanziamento.
- 2.** Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale individua i criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi.

Art. 12.*(Domande di contributo)*

- 1.** Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane interessati, gli Enti che operano nell'ambito della tutela e della valorizzazione dell'identità etnica e della cultura degli zingari, nonché gli Enti abilitati

alla formazione professionale, devono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Alla domanda devono essere allegati, in quanto ad essa riferiti:

- a)** il progetto delle aree di cui agli articoli 4 e 6 con annessi relazione tecnica e preventivo di spesa;
- b)** preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione delle aree di cui alla lettera a);
- c)** progetto/progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;
- d)** per i progetti di cui agli articoli 7 e 8 gli Enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale ed un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

Art. 13.

(Norme finanziarie)

- 1.** Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui alla presente legge, gestiti direttamente dagli Assessorati competenti nelle rispettive materie, saranno istituiti con legge regionale, ove necessario, nel bilancio di previsione per gli anni finanziari 1993 e successivi, specifici capitoli.
- 2.** Per l'attuazione di studi, indagini, ricerche si provvederà con i fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei relativi anni, in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni.
- 3.** Alle spese di funzionamento della Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara si provvederà ai sensi della L.R. n. 33/76 .
- 4.** Per l'erogazione ai Comuni, Consorzi, Comunità Montane, di contributi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 si provvede, per l'esercizio 1993, tramite l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la seguente denominazione: "Interventi a favore della popolazione zingara" e con la dotazione che verrà stabilita in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1993.
- 5.** Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione e gli Enti locali possono avvalersi altresì di eventuali contributi o finanziamenti statali e/o comunitari.
- 6.** Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Norme di prima applicazione)

- 1.** In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'articolo 12 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale delibera il programma di riparto dei contributi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.



L.R. 24 Maggio 1985, n. 82
Norme in favore dei ROM (1)

Art. 1

La Regione detta norme per la salvaguardia del patrimonio culturale e l'identita' dei << ROM >> e per evitare impedimenti al diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale nonche' alla fruizione delle strutture per la protezione della salute e del benessere sociale.

Art. 2 *(Forme di intervento)*

Le finalita' di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso i seguenti interventi:

- 1) erogazione di contributi ai comuni ed alle comunita' montane nonche' ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto, senza fini di lucro, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;
- 2) erogazione di contributi a comuni e comunita' montane per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;
- 3) agevolazioni per il reperimento e/ o l'acquisto della casa alle popolazioni nomadi che preferiscano adottare la vita sedentaria;
- 4) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attivita' lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.

Art. 3 *(Promozione della cultura e delle attivita' artigianali)*

Le iniziative di cui al precedente articolo 2, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive sui vari aspetti della cultura dei << ROM >> e delle altre popolazioni nomadi, intese a diffondere la conoscenza e l'interesse, nonche' nell'organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico, folcloristico ed artigianale, finalizzate alla divulgazione ed allo sviluppo delle attivita' e delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

"Il contributo della Regione sulla spesa relativa all'attuazione delle iniziative di cui al primo comma non puo' superare il novanta per cento della spesa stessa ed il dieci per cento dello stanziamento di cui al capitolo 22215. **(2)**

Art. 4

Il campo di sosta deve essere dotato di recinzione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato ed area di giochi per bambini. L'unita' sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria.

I << ROM >> che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all'amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta.

L'ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e non superiore a 4.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e comunque deve essere individuata in modo da facilitare l'accesso ai servizi pubblici.

L'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata << zona per attrezzature speciali di uso pubblico >>, zona F) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di motivata variante allo strumento urbanistico generale.

Art. 5

Per le finalita' di cui alla presente legge e' prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:

- a) per l'acquisto dell'area di cui al precedente articolo 4, secondo comma, fino al 75 per cento della spesa;
- b) per le spese di cui al precedente articolo 3, primo comma, fino al 60 per cento della spesa;
- c) per le iniziative di formazione professionale di cui al precedente articolo 2, fino al 100 per cento della spesa;
- d) per le iniziative di sostegno all'attivita' artigianale, di cui al precedente articolo 2, fino al 100 per cento della

spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all' 80 per cento per il secondo anno e fino al 60 per cento per il terzo anno.

Art. 6

Ai fini dell' erogazione dei contributi di cui al precedente articolo i comuni e gli enti gestori di attivita' di formazione professionale devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno con allegati, in quanto ad essa riferiti:

- a) il progetto del campo di sosta e preventivo di spesa;
- b) preventivo di spesa di cui al precedente articolo 3, primo comma;
- c) progetto e preventivo di spesa per le iniziative di formazione professionale.

Entro il 31 marzo la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente delibera il programma di riparto dei contributi.

L' erogazione dei singoli contributi e' disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base:

- 1) per il progetto di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, della contabilita' finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell' eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione;
- 2) per la gestione del campo di sosta, vigilanza igienica ed assistenza sanitaria, nonche' per l' attivita' di formazione professionale, di dettagliata relazione conclusiva annuale.

Per le iniziative di formazione professionale si puo' prevedere l' anticipo del 50 per cento del contributo ammesso a realizzazione avviata delle iniziative stesse ed il saldo a consuntivo.

Art. 7

(Accesso alla casa)

Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche agevolazioni previste dal fondo sociale europeo e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa, i comuni, sentita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni << ROM >> di cui al successivo articolo 9, adottano opportune iniziative per favorire l' accesso alla casa delle popolazioni nomadi che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

Art. 8

(Formazione professionale)

I corsi di formazione professionale previsti dal precedente articolo 2, punto 4), aventi preferibilmente per contenuto le forme di attivita' lavorativa ed artigianale tipiche della cultura nomade, sono programmati dalla Regione, direttamente o su proposta dei comuni, sentita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni << ROM >> istituita dal successivo articolo 9, per far fronte alle particolari esigenze professionali di gruppi nomadi interessati da processi di riqualificazione, riconversione o reinserimento nel lavoro.

Il Consiglio regionale approva, nell' ambito del piano di intervento annuale delle iniziative di formazione professionale, il piano predisposto dalla Giunta regionale relativo all' organizzazione ed al finanziamento dei corsi di cui al precedente comma, nei limiti dello stanziamento dell' apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione. Tali corsi sono gestiti a norma delle disposizioni vigenti che disciplinano le attivita' di formazione professionale.

Art. 9

(Consulta regionale per la tutela delle popolazioni << ROM >>)

Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e' istituita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni << ROM >>(CRPR).

La consulta e' composta da:

- a) l' assessore regionale competente in materia di servizi sociali, che la presiede;
- b) gli assessori regionali competenti in materia di cultura urbanistica, formazione professionale ed artigianato;
- c) un rappresentante del centro studi zingari;
- d) un rappresentante dell' opera nomadi;
- e) un rappresentante dei comuni del Lazio designato dall' associazione nazionale comuni d' Italia(ANCI);
- f) un rappresentante delle comunita' montane del Lazio, designato dall' unione nazionale comunita' enti montani(UNCEM);
- g) un rappresentante delle province, designato dall' unione delle province italiane(UPI);
- h) tre esperti di cultura dei nomadi e di problemi dell' emarginazione, designati dalla Giunta regionale. Possono partecipare alle riunioni della consulta, senza diritto di voto, gli altri assessori regionali eventualmente interessati alle materie iscritte all' ordine del giorno delle singole sedute nonche' i dirigenti regionali responsabili dei settori competenti nelle materie stesse. Il dirigente del settore servizi sociali svolge le funzioni di segretario della consulta.

I componenti della consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La consulta ha sede presso l' assessorato regionale competente in materia di servizi sociali. Alla consulta spetta:

- a) studiare le problematiche connesse al fenomeno del nomadismo, gli effetti che esso determina nella vita economica e sociale della Regione, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e proporre ai competenti organi ed enti soluzioni compatibili con la legislazione e la regolamentazione amministrativa italiana e regionale;
- b) esprimere parere motivato sul programma annuale di interventi di cui al precedente articolo 6 e sul piano annuale di organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al precedente articolo 8;
- c) esprimere parere agli organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano direttamente od indirettamente le popolazioni nomadi o di origine nomade;
- d) formulare proposte od esprimere pareri agli organi ed amministrazioni competenti in merito all' attuazione nel territorio regionale di leggi e provvedimenti nazionali, comunitari e regionali, che possano interessare le popolazioni nomadi, particolarmente in ordine all' abitazione, all' istruzione scolastica, alla formazione professionale, al lavoro, alla evidenza ed assistenza, all' effettivo esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 10 (3)

(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 500 milioni. La spesa di cui al precedente comma e' iscritta in termini di competenza e di cassa, ai seguenti capitoli che vengono istituiti nel bilancio di previsione 1985 con la denominazione e lo stanziamento a fianco di ciascuno di essi indicati; capitolo n. 03155 << Contributi a comuni, comunita' montane ed enti pubblici o privati per iniziative di promozione della cultura e delle attivita' artigianali delle popolazioni nomadi e dirette a favorire l' istruzione delle popolazioni stesse, nonche' contributi a comuni e comunita' montane per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito per nomadi (articolo 2, punti 1, 2 e 3) >> L. 400.000.000 capitolo n. 06645 << Spese per l' organizzazione di corsi di formazione professionale per nomadi (articolo 2, punto 4) >> L. 100.000.000

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art.11

(Disposizioni transitorie)

In sede di prima applicazione della presente legge:

- a) i termini per la concessione dei contributi previsti per l' anno 1985, di cui al precedente articolo 7, primo e secondo comma, sono fissati, rispettivamente, al sessantesimo giorno ed al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) la nomina della consulta di cui al precedente articolo 9 e' effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza delle designazioni di cui alle lettere c), d) e), f) e g) del secondo comma del citato articolo 9.

Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 1985, n.16

(2) Comma sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14

(3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa F21901

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.